

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO

mista la legislazione, sì che questa potrebbe per avventura non sempre e non egualmente convenire alla gente italiana.

Di qui proviene la riforma che in alcune parti d'Italia fu fatta dopo la restaurazione del 1814; e come ho ricordato la legislazione e giurisprudenza di Napoli, così ricorderò anche quella pregevole di Parma: e, senza dirvi che buone leggi e giurisprudenza le possiede anco il mio paese, dirò che, non ostante l'immenso regresso che in quei tempi avvenne, sorse pure in qualche pregio anche il Codice Albertino che vigeva nelle antiche provincie ed ora trovasi esteso a molte parti del nostro regno.

Ma per fare un Codice al tempo in cui siamo giunti, voglio dire nella ricostituzione del regno d'Italia, noi non dobbiamo contentarci di racconciare taluni tra i Codici i quali vigevano sotto i passati dominii. Come ben diceva il guardasigilli, possiamo certamente dai medesimi, ed aggiungerò anche da quelli che sono stati pubblicati in Germania, attingere alcune disposizioni le quali si accomodino meglio al costume ed ai bisogni attuali. Ma conviene essere eclettici in un modo più elevato e più largo, e prendere il buono da tutti i paesi della patria nostra. Imperocchè, per imitare l'altrui non possiamo togliere al Codice nostro l'impronta che deve avere come Codice nazionale, e come regolatore di costumi i quali ci derivarono dai nostri maggiori.

Con questo che io ho avuto l'onore di esporre alla

Camera mi troverei forse portato troppo lungi; e forse potrebbe temersi che io volessi disdire quel concetto che ho poc'anzi annunciato, cioè che io non sono intieramente avverso alla proposta del Governo e della Commissione. Ma io ho inteso anticipare unicamente le ragioni del perchè, senza oppormi recisamente alla accettazione delle presenti leggi, mi troverò costretto a dover passo passo indicare una quantità di miglioramenti notevoli che potrebbero in esse introdursi. E quindi scenderò ad invitare il Ministero, la Commissione e la Camera a voler far sì che, senza entrare in discussione di articoli e di emendamenti, tengasi conto di quanto coloro i quali amano il meglio della patria legislazione andranno sottoponendo al criterio della Camera medesima.

(L'oratore si arresta.)

Molte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Presentazioni di petizioni. — Congedo. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per la promulgazione complessiva di varie leggi e di codici, per l'unificazione legislativa — Il deputato Panattoni termina il suo discorso in merito del progetto — Discorso del deputato Cocco in favore del medesimo, e sue modificazioni — Discorso in senso contrario del deputato Ninchi.*

La seduta è aperta al tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10429. Il presidente ed il segretario dell'adunanza popolare che ebbe luogo il 22 gennaio in Grosseto espongono i voti della medesima per l'abolizione della pena di morte e la soppressione delle comunità religiose.

10430. Cento sedici cittadini di Milano domandano la abolizione di tutte le corporazioni religiose e l'incameramento dei beni ecclesiastici.

10431. Quarantasei Milanesi manifestano i loro voti per l'abolizione della pena di morte.

10432. Quarantatré abitanti di Milano chiedono che venga al più presto approvata la soppressione degli ordini monastici.

10433. Sessanta cittadini di Milano sollecitano dal Parlamento la soppressione di tutte le comunità religiose e l'abolizione della pena capitale.

10434. Il Consiglio comunale di Teramo invia alla Camera una sua deliberazione colla quale intende concorrere alla spesa necessaria per la costruzione del tronco ferroviario Giulianova-Teramo, adottando una proposta di lotteria onde realizzare il capitale di un milione di lire che si crede necessario per tale concorso.

10435. L'avvocato Giacinto Amici, a nome della Commissione degli avvocati delle provincie modenesi in possesso dell'esercizio della procura, domanda il loro ripristinamento nell'esercizio provvisorio della procura e dell'avvocatura.

10436. Altri 394 abitanti della diocesi di Catania ricorrono contro la soppressione degli ordini monastici.

10437. Alcuni abitanti di Taormina chiedono la conservazione della collegiata e dei conventi esistenti in quella città.

10438. Parecchi sacerdoti ed abitanti di Calci, arcidiocesi di Pisa, fanno istanza perchè venga respinta la proposta abolizione delle corporazioni religiose.

10439. La Giunta municipale d'Introdacqua, circondario di Solmona, espone alla Camera l'utilità, anzi la necessità di spingere per ora la ferrovia Pescara-Ceprano sino a Solmona, riservandone la congiunzione con Avezzano ad altra epoca.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Il professore avvocato Luigi Ranieri, da Porto Maurizio — Compendio della Storia d'Europa dal 1270 fino al 1559, copie due;

Il signor Ellero Pietro, da Bologna — Giornale per l'abolizione della pena di morte, una copia;

L'ingegnere Michele Treves — Saggio storico descrittivo sulla perequazione meccanica delle gallerie ferroviarie e in particolare sul gigantesco traforo delle Alpi Cozie, una copia.

MACCHI. Parecchi cittadini di Radicofani, Sorano, Foiano, Cetona e Chiusi fanno istanza al Parlamento acciocchè provveda il più sollecitamente possibile a sanare la legge per l'abolizione della pena di morte, e quella relativa alla soppressione di tutti indistintamente gli ordini religiosi.

Io trasmetto tutte queste petizioni alla Presidenza con preghiera di farle passare alla Commissione incaricata dello studio delle leggi rispettive.

PRESIDENTE. Saranno trasmesse.

SANDONNINI. Colla petizione n. 10439 il Collegio degli avvocati di Modena domanda che sia tenuto conto della posizione che era loro fatta prima della legge 17 aprile 1859 riguardo alla compatibilità dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore. Altra volta i medesimi erano ricorsi perchè, avuto riguardo a questa condizione fatta loro dalla legislazione antecedente, fosse tolta per essi l'incompatibilità all'esercizio contemporaneo delle accennate due professioni introdotta dal nuovo ordinamento giudiziario. Ma era loro

stato risposto che, non volendosi introdurre intanto eccezioni particolari per nessuna provincia, si aspettava la promulgazione di una legge universale per tutto il regno per provvedere con una disposizione uniforme alla condizione degli esercenti le professioni profferte.

Ora, essendo venuta la circostanza di dover promulgare questa legge, il Collegio degli avvocati delle provincie modenesi ha rimarcato che per altre provincie del regno è stata precisamente tenuta in conto la condizione in cui si trovano gli avvocati e procuratori delle medesime, pel fatto delle attuali legislazioni che ammettono la compatibilità dell'esercizio di queste due professioni. Quindi ricorrono, perchè dal momento che si è creduto in questa circostanza di dover entrare nella via delle eccezioni, anche ad essi sieno fatte le medesime condizioni, anche per essi sia tenuto conto del favore che loro accordavano le leggi precedenti, e di cui erano in possesso, e sia usata verso i medesimi la stessa misura e lo stesso riguardo.

Io prego pertanto la Camera a voler dichiarare che questa petizione sia trasmessa d'urgenza alla Commissione sul progetto di legge in discussione, e la raccomandando alla Commissione stessa ed al Ministero perchè sia tenuta nella debita considerazione.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge in discussione.

CANTÙ. Dalla città di Bergamo ricevo e presento 80 petizioni con 8152 firme di cittadini chiedenti la conservazione delle corporazioni religiose e dell'Asse ecclesiastico. Inoltre nel senso medesimo offersi molte altre firme della città di Nicotera; altre ancora di Zerbo, diocesi di Pavia; altre della diocesi di Crema che, unite alle precedenti da me presentate in molte volte di quel paese, sommano 3629 firme di cittadini. Prego siano mandate alla Commissione.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge a cui si riferisce.

FIASTRI. Gli avvocati e procuratori della città di Reggio, egualmente che gli avvocati e procuratori della città di Modena, espongono alla Camera come anteriormente alla pubblicazione della legge 7 aprile 1859 godessero del diritto promiscuo d'esercitare l'avvocatura e la procura. Poichè nelle disposizioni transitorie che farebbero parte dei progetti di legge d'unificazione presentati attualmente alla Camera sarebbero conservati i diritti acquisiti da avvocati e procuratori esercenti promiscuamente in altre provincie, così essi domanderebbero d'essere reintegrati nei loro primitivi diritti.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame di questo progetto.

FENZI. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione del Consiglio comunale di Montevarchi, la quale chiede che venga accolta la legge per la soppressione delle corporazioni religiose, e che una porzione almeno dei beni spettanti alle corporazioni stesse sia destinata ai comuni per uso di beneficenza.

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO

Io prego che sia trasmessa alla Commissione che si occupa di questa legge.

PRESIDENTE Sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame della legge indicata dal deputato Fenzi.

Il deputato Rubieri, dovendo recarsi a Firenze per lo adempimento di speciali uffizi, scrive chiedendo un congedo dall'11 al 13 di questo mese.

(È accordato.)

Il deputato Belli scrive che, per affari d'urgenza, non avendo potuto prender parte alla votazione di lunedì, dichiara ora che se fosse stato presente avrebbe votato favorevolmente alla proposta di accordare al Governo la facoltà di fare le circoscrizioni amministrative.

GRECO A. Domando la parola.

Secondo l'ordine del giorno noi siamo convocati a mezzogiorno. Ora è già l'una e mezza, ed ancora non si fa nulla. O il signor presidente cangi l'orario, ovvero faccia in modo che la discussione si possa cominciare all'ora fissata.

PRESIDENTE. Si farà l'appello, che è l'unico mezzo che ha il presidente per obbligare i deputati a venire alla Camera all'ora fissata.

(Segue l'appello, che è interrotto.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE DI LEGGI E CODICI PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno.

L'onorevole Panattoni ha la parola per continuare il suo discorso.

PANATTONI. I concetti generali che io mi provava ad esporvi ieri sera, e che voi udivate con benigna attenzione, vengono ora riassunti e proseguiti per giungere a considerazioni più speciali.

Primo dei progetti di legge che ci si presentano davanti è il Codice civile.

L'onorevole Romano ieri avvertiva che varie nazioni, anche tra le grandi, fanno di meno del Codice. Egli per avventura voleva alludere alla scuola storica di cui fu insigne propugnatore il Savigny. Ma simili discussioni e difficoltà hanno fatto il loro tempo. Savigny stesso ha assistito in Germania alla pubblicazione di Codici notevolissimi e molteplici, di cui l'Italia può ancora giovarsi.

Se l'Inghilterra, gelosa come è delle proprie istituzioni, tien conto scrupoloso della sua *common-law*, non è men vero che gli usi, gli statuti ed i *bills* non bastano a quella nazione; ed essa va pure attingendo dalle dottrine romane un sussidio ordinato e ben conducente.

Quindi io accetto la codicifazione. E ritengo che il Codice civile per il regno d'Italia abbia forme ben in-

tese, chiare, e salvo piccole mende, è anche passabilmente corretto. Di più lo ritengo perchè esso raccoglie quanto vi ha di bisogno per l'attualità dei privati interessi in Italia, i quali saranno retti da leggi omogenee, mentre è ben noto come queste fossero finora disperate e diverse.

A questo punto mi torna in ricordanza che l'onorevole guardasigilli annunciava ieri sera, che il desiderio della Toscana di avere dei Codici trovavasi espresso in qualche lettera del ministro di giustizia ai consoli del Levante.

Intorno a ciò devo prima di tutto dare uno schiarimento.

Se, come mi parve di sentire, i ministri di quei tempi fecero allusione alle leggi austriache, mi gode l'animo di assicurare che la Toscana mai si era accorta di subire leggi austriache, neppure nei consolati di Levante; e quando se ne accorse protestò.

E se in quella circolare si alludeva all'accettazione del Codice francese, ciò era perchè nei consolati di Levante quasi generalmente quel Codice veniva seguito.

Ma pure, ad onta di ciò, nei consolati toscani in Levante il Codice francese non fu adottato.

Vero è che la Toscana teneva buon ricordo del Codice civile di Francia; il quale colà per sei anni venne osservato ed applicato con lodevole sapienza, poichè il *Merlin* fa ricordo notevole di quello che giudicavasi dalla Corte imperiale di Firenze, ove, sia detto ad onore di questo paese, era presidente il piemontese Montiglio.

Ovunque la filosofia del romano diritto permetteva dopo il 1814 di accogliere ed applicare quanto poteva sovvenirci il nuovo studio dei giuristi francesi, la Toscana giurisprudenza ne ha tenuto buon conto.

Quindi noi non possiamo a meno di fare buon viso (salvo alcune avvertenze che oggi andrò svolgendo) alla pubblicazione del Codice civile.

Bisogna ancora che io renda una giustizia al Governo provvisorio della Toscana.

Non solamente in Toscana fino dal tempo del Vernaccini si pensava a compilare un Codice; ma questo pensiero in più tempi risorse ed ispirò quel Governo, il quale anzi, azzardo dire, fu iniziatore dell'unità dei Codici che andiamo ad accettare.

Prima che fosse nominata la Commissione che si raccolse in Torino, il capo del Governo, l'onorevole Ricasoli, con lettera del 16 dicembre 1859, inviava e raccomandava al guardasigilli, l'onorevole Rattazzi, una lettera del ministro della giustizia per le provincie toscane. Questa lettera, mi sia permesso di comunicarla alla Camera, è un documento storico che ha molta importanza nell'odierna discussione.

« Mentre, dice il ministro, la solenne sanzione dei nostri voti è attesa dal Congresso (quanta fede si ebbe in più tempi nella panacea dei Congressi! . . .) mi sembra opportuno approfittare di quest'intervallo di tempo per esaminare la legislazione civile e criminale

dei diversi paesi che devono andare a formar parte di un nuovo gran regno, e preparare con sapienti e maturi studi l'unificazione dei Codici.

« La Toscana, salvo l'antico ducato di Lucca, manca di un Codice civile ed ha sempre in vigore il Codice di commercio francese del 1807; manca di un Codice di istruzione criminale, e tanto quello di procedura civile, quanto quello penale meritano riforma.

« All'incontro in Piemonte sono già in osservanza i Codici per tutte le materie civili, commerciali e criminali; questi possono avere delle parti buone e adattabili ad ogni provincia, ne possono avere altre le quali per gli studi progressivi del diritto e per le esigenze delle nuove popolazioni del regno, possono abbisognare di essere modificate.

« Le altre provincie del centro d'Italia che pure si sono unite al regno di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele debbono ancora esse desiderare che le leggi destinate ad essere comuni nel regno nuovo, soddisfacciano ai bisogni d'ogni sua parte.

« Oltre i Codici vi sono altre leggi speciali che richiedono un esame non meno importante, perchè sono esse per la più parte il risultato delle condizioni peculiari delle diverse provincie.

« Ora gli studi sopra le legislazioni dei diversi paesi, ove fossero sommesse ad un'eletta schiera di giureconsulti delle varie provincie, darebbero modo di preparare per il futuro Parlamento nazionale le migliori proposte delle leggi tutte per reggere i cittadini del nuovo regno. »

E questo fu fatto, essendosene poco dopo occupato il prelodato guardasigilli che indirizzò una risposta al capo del Governo Ricasoli e al ministro Poggi.

Il Codice civile che ci vien presentato, e che non possiamo emendare, ma ci conviene accettare, solleva una larga discussione. Imperocchè presenta innanzi tutto la questione gravissima del matrimonio civile. Però essa non è questione nuova; essa ha i suoi antecedenti e non di semplice dottrina, ma anche di esperienza. Quindi non è più il tempo di esagerare si fatti timori, e di formarci un fantasma che superi la realtà. Per altro codesta questione, riprodottasi attualmente, ha eccitato molte osservazioni, sia tra i liberali sia tra i clericali. Io ne ho tenuto quel conto che meritano, praticando rispetto verso tutte le opinioni; e molto più quando sono condivise da qualcuno dei nostri colleghi e dai nostri amici. Mi proverò quindi ad esporre al Parlamento e a dilucidare le opinioni degli uni e degli altri.

I liberali hanno temuto che si angustiassero la facoltà dei contraenti; ed hanno desiderato che si lasci facoltativo il modo di stringere questo vincolo, hanno domandato che la legge civile si limiti a constatare la celebrazione del matrimonio ed a sanzionarne le conseguenze.

Alcuni hanno anche ammesso che il titolo del matrimonio civile si accetti; ma in questo senso, che non sia assolutamente obbligatorio e che possa a piacimento delle parti stringersi il nodo matrimoniale con dargli inizio mediante le forme religiose.

Codesti rispettabili pensatori, a parer mio, non sono andati al fondo della questione. Imprecchè il Codice non si preoccupa per nulla della libertà religiosa. Esso fa un passo al di là del Codice francese.

Nel Codice di Francia si esige (e questo parmi fosse ritenuto anche dalle leggi civili per il regno di Napoli) che le parti non si presentassero al parroco se prima non avevano stretto il vincolo mediante il matrimonio civile. Questo, signori, non è nel Codice nostro, e questo forma un progresso giuridico verso la libertà sia civile, sia religiosa.

Credo dunque che i liberali nulla abbiano a temere; potranno coloro che stringono matrimonio, a qualunque religione appartengano, soddisfare all'adempimento dei riti loro o prima o dopo con piena libertà. Davanti alla legge essi non dovranno altro che uniformarsi a ciò che lo Stato richiede e la società ben ordinata desidera, affinché consti regolarmente del fatto matrimonio, e questo contratto eminentemente sociale abbia guarenza, forme ed effetto regolare.

Ora vengo ai clericali. E mi sia permesso di mandare un ringraziamento ai redattori dell'*Armonia*, i quali, non so se a tutti voi, ma a me per certo fecero il reverendo onore d'inviare una raccolta dei loro articoli e di relativi documenti. (*Parità*)

Voci. Anche a noi!

PANATTONI. Or bene, il ringraziamento con mio piacere si generalizza, e mi fo un dovere di rendermi interprete del Parlamento, assicurando questi rappresentanti di una opinione, pur sempre rispettabile, che nulla è leso nelle loro prerogative.

Ho studiato un poco anch'io il diritto ecclesiastico; e quando mi si compartiva in Pisa *pileum pro corona* avevo salutato i sacri canoni e ne riportavo la laurea. Quindi conosco fin dove giunge la prerogativa legittima del diritto ecclesiastico: e pertanto non la disconosco, quando credo che essa non invada la società civile. Le sue regole sono rispettabili; ma l'affetto bene inteso alla Chiesa non permette che si elevi un conflitto con le leggi civili, quando ragioni di tale conflitto onestamente e giuridicamente non sussistono.

Se io ho già detto che il Codice nostro nulla impone ai contraenti i quali possono usare dell'intera loro libertà religiosa, e possono avanti o dopo stringere il sacro nodo, io ho già detto una parte di quello che dovrebbe acquietare gli onorevoli oppositori.

Aggiungerò che il Codice nostro non ha fatto nemmeno quello che la Repubblica francese fece in principio; non ha sanzionato il divorzio, e qui se qualcuno dovesse insorgere, non saranno certo i propugnatori della Chiesa cattolica. Infatti, dappoichè io sento quieti i concistori ebraici, dappoichè sulla proibizione del divorzio non sento venire neppure un reclamo dai turchi o saraceni o da altri condannati, se pure ne vivono tra noi (*Parità*), parmi poter concludere che mantenendo l'indissolubilità del matrimonio cattolico non si dovesse chiamare scontenta la parte clericale. Oltre di ciò, anche quando in Francia la legge del matrimonio civile

era nella sua più sconfinata osservanza, non rifuggì il Pontefice da fare un concordato. È vero che Pio VII, per quanto dicono le cronache, pregò l'imperatore che non gli presentasse il già vescovo Talleyrand. Ma a malgrado di cotesta convenienza che, ben s'intende, non guastava il sistema, il concordato vige tuttora. Come dunque esagerar i lamenti contro il nostro Codice che si occupa non della parte religiosa, non del sacramento, ma del contratto? Alcuni però dicono, anzi lo trovo detto in un'enciclica ed in una lettera diretta nell'anno 1851 dal Pontefice al nostro Re: « Come volete voi scindere il matrimonio e farne un contratto ed un sacramento? Esso è tutto sacramento. »

Che sia sacramento per la Chiesa cattolica non è contrastabile, ma non per questo la società civile può disconoscere che vi si trovi anche un contratto. La società civile ha riconosciuto il matrimonio fin dai suoi primordi come un patto fondamentale della famiglia; anzi la società si formò per questa via: sicchè essa non può abbandonare una delle sue primigenie istituzioni; il contratto di matrimonio è il primo contratto sociale.

Vi sono gli impedimenti dirimenti, ed in ispecie il matrimonio dei preti, che sarebbero incompatibili nella religione cattolica, Ma che? Forse il nostro Codice ha qualche cosa che legittimi cotesto inconveniente?

La giurisprudenza e la magistratura ne conosceranno a suo tempo; esse non sono nemmeno vergini in questo. Io mi riporto agli antecedenti di Francia: ed a chi ne dubitasse direi: andate a leggere il *Demolomb*, andate a vedere i giudicati che raccoglie il *Journal du Palais*. Voi vedrete che sorsero tre opinioni: quella che il giudizio degli impedimenti appartenesse alla giurisdizione ecclesiastica, quella che appartenesse all'autorità sociale, quella che dovesse combinarsi fra tutte due: ma anche l'opinione che era la più radicale, quella che attribuiva tutto alla società civile, ammetteva che si dovessero rispettare gli antecedenti della religione cattolica, che se non era, come suol dirsi, religione dello Stato, pur nondimeno era una delle religioni più osservate in Francia, tanto repubblicana, come reale ed imperiale.

Religione dominante nel regno non può di certo dirsi che vi sia, secondo i moderni ordinamenti e dottrine politiche. Questa formola, che la buona memoria di Re Carlo Alberto poneva in fronte al suo Statuto, fu soggetto di troppe discussioni, perchè io ne faccia un discorso retrospettivo. Certo che le società moderne, banchè, a senso mio, non debbano rendersi atee ed irreligiose, sono spinte alla libertà civile per gli ingranditi rapporti, per il gran rimescolamento delle diverse confessioni, e non possono a meno di avere una larga tolleranza, una libertà civile.

I preti in Francia, quando si maritarono, ebbero a subire dichiarazioni non sempre benevole dai tribunali; anzi io potrei indicarvi dei giudicati, i quali perfino sottoposero la donna a dover giustificare la sua buona fede onde ritrarre dal matrimonio civile con un prete conseguenze valedoli.

Quindi si acquieti pure l'opinione religiosa; tempo verrà che quegli inconvenienti, che essa teme, saranno in modo conveniente ed imparziale remossi.

Io lascio, o signori, questa materia, perchè non vorrei mi traesse a ricordare un famoso monitorio che si leggeva testè, e che parve al mondo cattolico un parto non troppo felice. Esso ebbe nome di *Sillabo!* lasciamo sillabare ad altri, e ragioniamo secondo le esigenze della civile società. Quando da noi si rispettano tutte le credenze, e non entriamo nell'orbita delle discipline cattoliche, noi abbiamo fatto abbastanza, perchè si tutelino le ragioni dello Stato senzachè ci si dica che abbiamo ritorti gli occhi dalla diva luce del cielo.

Nel matrimonio però io trovo una restrizione che mi ha dato alquanto a pensare; essa si trova in quell'articolo il quale vieta di fare nozze ai maschi avanti 18 anni, alle femmine avanti ai 15. Io non credo che debba introdursi la pretensione di Licurgo, il quale per avere una prole robusta, non voleva il matrimonio se non ai 30 anni per i maschi, ai 20 per le femmine; guai alla società moderna se si tornasse a cotesta idea troppo antica! Nel tempo attuale poi, e quando il nostro regno viene a completarsi colle vaste e non sempre popolate provincie meridionali, ove la capacità delle persone, anche dal lato fisico, è molto precoce, io non so se fosse lodevole di introdurre una falciida intorno all'età di coloro che si maritano.

Forse il Codice avrà avuto in mira anche in questa parte gli impegni contrattuali; e quindi avrà creduto che non convenga incoraggiare alle nozze la gioventù inesperta. Inoltre faccio osservare che per disposto del Codice, se queste nozze avranno luogo, non saranno nulle assolutamente; ed in ispecie quando abbiano prodotto i loro effetti, allora la ratifica nascente dal fatto consumato diverrà indispensabile.

Per questo io non avrei proposta codesta novella disposizione; ma lascio al senno della Camera il ritenerla o rigettarla.

Viene ora il titolo della *patria potestà*; ma la cerco indarno, e non la trovo nel Codice. Vi trovo unicamente la tutela dei padri; poichè sotto nome di patria potestà il padre non resta che tutore più autorevole finchè i figli giungano all'età maggiore. La patria potestà che dovrebbe venir dopo, è esclusa, salvo soltanto fino agli anni 25 pei maschi l'assenso alle nozze.

Io so bene che le leggi che precedentemente vigevano avevano vincolato forse troppo la libertà del cittadino, ed i figli entravano molto tardi nella vita, ma non facciamo reazioni, non spingiamo troppo presto la gioventù nel vortice degli interessi.

Fra l'età maggiore e l'emancipazione dall'autorità paterna vi è una gran differenza; i relativi intuiti della legge sono molto diversi. Quando cessa l'età maggiore il cittadino *sui juris* siccome non ha alcuno sopra di sè, è naturale che si governi con libertà, ma nella famiglia ben ordinata dove esiste un capo ed il padre provvede al vantaggio comune, siccome egli può essere l'iniziatore della prole nella società civile e nel giro degli in-

teressi, perchè vorremo togliere affatto questo mentore naturale e benefico?

Non esisteva la patria potestà nel Codice austriaco oltre l'età maggiore; ma l'età maggiore finiva ai 24 anni. Or siccome io non posso concedere che l'età maggiore si spinga tant'oltre, vi prego almeno di aggiungere per la patria potestà dopo i 21 anni un discreto periodo. Questo periodo che stava scritto nelle leggi di Napoli, sta scritto nel Codice Albertino, cioè che dai 20 ai 25 anni perduri sui figli quel governo benefico che si chiama patria potestà.

Signori, la famiglia è un granchè nella società; ed io ho notato che i pubblicisti ed i giureconsulti francesi, dopo lungo lasso di tempo e molta esperienza del Codice Napoleone, hanno desiderato che le autorità di questa preziosa specie siano rinforzate, affinché la famiglia, che è il primo anello della società, possa prosperare e ben concorrere agli interessi del pubblico.

Il titolo dell'*adossione* fu ripristinato nel progetto del Codice. Ma l'accordarla nei soli due casi dei quali esso parla vorrà dire, che sia veramente ripristinata l'adozione?

Nel Codice nostro non si parla della dote; anzi nella relazione si accenna al timore di conflitti domestici, ed anche all'ingiustizia che risulterebbe dal conferire alla donna ammessa ad eguale successione un diritto anticipato su parte del patrimonio. Io che ho parlato nell'interesse della famiglia, non solleverei al certo il rischio di questi conflitti. Questi potevano essere frequenti ai tempi della dote congrua; ma la questione che io sollevo è diversa. Ammetto che non si conferisca alle figlie un diritto così rigoroso e determinato; ma vorrei che la donna uscendo dal tetto paterno non fosse spogliata di un assegno che stasse almeno a rappresentare il di lei trattamento.

Volete l'eguaglianza? Ebbene, a nome dell'eguaglianza troviamoci d'accordo. La donna è fatta per uscire dalla casa propria ed accasarsi altrove. Essa deve trarre con sé qual cosa di cui i maschi non hanno abituale bisogno; imperocchè per lo più rimangono presso il padre, si rafforzano cogli aiuti e colle spese paterne; ma se talvolta escono di casa, se ne vanno con un peculio profettizio. Or voi, alla donna la quale deve accasarsi, neghereste ogni e qualunque assegno, ancorchè rappresentasse i soli alimenti uguali ed il trattamento? Se tutti hanno diritto agli alimenti quando escono senza colpa loro dalla famiglia, parmi che alla donna che si marita un assegno non possa negarsi.

E qui, signori, ricordiamoci che la dote *interest rei-publicae*, ricordiamoci che vogliono favorirsi i matrimoni; ricordiamoci che i nostri maggiori ebbero in tempi meno felici a pubblicare molte leggi contro il celibato; ricordiamoci che noi vogliamo la prosperità di alcune provincie, ove si desiderano tuttora i benefizi dell'agricoltura e della popolazione: quindi, non rendiamo più difficile di quello che abbastanza or sono i matrimoni.

Spererete voi forse che la donna sia sposata solo perchè è donna? Io mi sovvegno di un commediografo francese che scrisse: *Mais Julie est si belle qu'on la prendra pour rien!* (*Ilarità*)

Questo però, se lo disse un commediografo, non possono dirlo i legislatori. Adunque io mi lusingo che la Commissione voglia essere benigna a questo mio desiderio; e se è lecito di dirigerlo anche al ministro dei culti, io lo pregherei di ricordarsi anche del culto di Imene. (*Ilarità*)

Venendo a parlare del diritto di proprietà, si trova nel Codice fatta un'allusione a quegli enti fattizi che si chiamano *manomorte*. Io desidero, e spero che questo desiderio possa essere condiviso da tutti, che non solo rimangano intatte, ma siano estese ovunque quelle leggi di ammortizzazione che sono sempre vigenti in Toscana, e che brillarono anche nel regno di Napoli, importatevi dal nostro Tannucci, ed anzi erano nel secolo scorso quasi generali in Italia.

Fra i beni dello Stato, non vedo poi che si ricordi il diritto suo per i patronati, almeno di quelli che rimarrebbero, malgrado anche il progetto di legge sull'asse ecclesiastico.

Eppure questi diritti sono una proprietà civile dello Stato, e lo sono tanto che, riguardo alle parrocchie, vanno connessi col servizio, e, sto per dire, coll'ordine pubblico. Io devo lamentare di veder vedovate molte parrocchie di regio patronato e di nomina del popolo, il quale altre volte chiamava con libera elezione i suoi pastori e non gli facevano difetto; mentre ora, per un miserando conflitto, non vi ha chi serva convenevolmente all'altare e predichi in modo autorevole la morale evangelica.

Il Governo si valga del suo diritto. Egli, almeno per le leggi toscane, quando si tratta delle investiture di beneficio o parrocchie patronali, ha diritto come ogni altro patrono d'intimare giuridicamente le autorità ecclesiastiche, affinché spieghino perchè non concedono la investitura ai non indegni quando sono nominati dal capo dello Stato.

E se l'autorità ecclesiastica volesse barricarsi dietro il diritto canonico, anche i sacri canoni le farebbero difetto, perchè se il nominato non è indegno della nomina, l'ordinario che si rifiuta illegalmente può essere richiamato al dovere.

Quindi io credo che anche questo diritto, che rientra nel patrimonio dello Stato, debba essere scritto nel Codice civile.

Nella materia successoria dovrei dire qualche cosa sull'essere esagerato il sussidio concesso ai figli naturali.

Basti che io dica essere ammesso il loro concorso per una metà di quota, coi figli legittimi, e per due terzi cogli ascendenti; ed esser dato loro di escludere i trapassati, cioè persino i fratelli del defunto.

Or viene la successione delle donne pariforme a quella dei maschi.

Vi sono molti i quali si preoccuparono di cotesta parificazione.

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO

Io credo che l'esempio delle leggi giustiniane non sia da dispregiarsi, e riconosco il diritto di uguaglianza, specialmente in una cosa sociale come è la proprietà e la divisione dei beni.

Solo mi si affaccia un dubbio di pubblica economia, dubbio che potrà essere studiato, ma che non mi spinge oggi ad una positiva proposta.

Dato il diritto di condivisione alle femmine, ne avverrà un continuo sminuzzamento e passaggio dei patrimoni da famiglia a famiglia. Questo sminuzzamento e passaggio dei patrimoni può credersi economicamente una provvida risultanza; perchè fa che tutte le classi della società partecipino più presto e meglio alla proprietà. Ma bisogna badare che gli svantaggi del mezzo non pregiudichino al fine.

Dividendo e sminuzzando soverchiamente e di continuo la proprietà, io domando se non ne patisca forse l'incremento della coltura e il miglioramento stesso dei privati patrimoni, che è pur base della ricchezza generale? Io dubito che mancato il padre di famiglia, e rimasto alla testa della medesima il maggiore dei fratelli, se questo per avventura vede che verranno a dividere il retaggio paterno molte femmine, perda l'affetto ai suoi beni, malamente li custodisca, ed invece di spargere i suoi sudori e di applicare i suoi talenti alla terra egli miri a farsi un peculio personale e su cui non cada la divisione. Inoltre gli stabilimenti, gli opifici, le aziende sociali non potrebbero soffrire minaccia dalla moltiplicata frequenza delle divisioni?

Questa è una difficoltà non ispregevole: io la raccomando ai miei colleghi e all'onorevole ministro. Vedranno essi se non fosse possibile di adottare qualche espediente, affinchè laddove si parla della divisione fosse agevolato ai maschi di retribuire alle femmine senza condividere tutta la sostanza territoriale, e scompaginare gli stabilimenti e le intraprese. E siccome la ragione comune mi suggerisce il compenso della *congrua divisione*, io, colla domanda fatta poc'anzi, intendo richiamare la vostra attenzione almeno su questo concetto.

La facoltà di testare è stata limitata dal progetto del Codice civile agli anni 18.

Forse anche qui il concetto restrittivo del Codice sarà stato pari a quello dei matrimoni, ossia avrà voluto mirare alla scarsa capacità del disponente. Ma altro è la capacità di contrarre obblighi passivi quali sono quelli, ed assai gravi, che seco trae il matrimonio; e altro è il disporre per causa di morte, e coll'assistenza di un giudice.

Il pubere ha sufficiente intelletto; può intervenire anche ai Consigli di famiglia, può essere assistito convenientemente dal giudice; sicchè il diritto di testare, che gli accordano le leggi romane, io lo vorrei rispettato: nè troverei ragionevole che al giovane, il quale, avendo 18 anni è capace di obbligarsi persino a gravissime pene, gli venisse tolta la prerogativa di disporre per testamento.

Una delle raccomandazioni fatte dalla Commissione

nel suo articolo 2 sul testamento olografo mi eccita a richiamarvi l'attenzione del signor ministro.

Il testamento deve essere segreto: ma dove esistono buone leggi e discipline notariali, il segreto è intiero e sicuro. Tuttavia io valuto molto la forma del testamento olografo, ossia di cui è noto il tenore al solo disponente: però non intendo come deva cotesta forma allargarsi fino ad una scheda volante, e lasciata alla balia di chi la troverà.

Si vorrebbe che il testamento olografo fosse libero da qualunque formalità, benchè semplicemente certificativa ed assicurativa; e segnatamente alcuni repugnano al deposito presso un notaio. Primieramente io non credo che nel sistema attuale, colle tante facilità di circolazione, sia difficile trovare un notaio, od altro funzionario o custode autorevole della scheda; nè vedo pericoli in ciò, quando si rilasci sigillata, e se ne abbia ricevuta. Nè si faccia l'esempio di chi è in mare, di chi è viaggio. I casi di chi è in mare sono eccezionali, come quelli del testamento in tempo di guerra od in tempo di peste; nè manca mai su la nave o per via come fare per urgenza un deposito. Ma non è senza pericolo la sconfinata libertà delle schede.

Coloro che se ne lagnano, e se ne lagna la Commissione, e ne adduce documenti, hanno denunciato liti e processi frequenti per falsità.

Io aggiungerò un altro pericolo, ed è quello della soppressione. Se per casi di sottrazione, raramente si videro processi, ciò nasce dalla difficoltà di poterli fare; pur non ostante, non guarentirei che simili casi non sieno successi.

Quando l'uomo, e l'uomo ricco, è agli estremi della sua vita, egli ha d'intorno persone che sotto aspetto di pietà vanno a pregustare l'avvenire; le sue chiavi passano in mani non sempre fedeli; e se muore senza testamento, ciò può accadere perchè il testamento spari. (*Segni d'approvazione*)

Nella materia contrattuale del Codice non si mantengono alcune disposizioni di giure comune, sulle quali perciò bramerei richiamare l'attenzione della Camera e le cure del signor ministro. Non pretendo, come non ho fin qui preteso, con procace presunzione insegnare alcun che di nuovo, ma, facendo tributo dei miei tenui studi, mi permetto di raccomandarvi alcune avvertenze.

Per esempio, è giusto che siasi proscritta la vendita col patto di ricupera? Premetto che tutti i patti e contratti, quando non siano contro *bonos mores*, sono di giure delle genti, ed appartengono al naturale diritto. I paciscenti, ove non offendano la morale o la legge sociale, non possono essere privati delle loro prerogative e della completa libertà.

Si è però detto: il patto di recupera può essere pericoloso, può velare forse anco l'usura. Paziienza che lo dicessero i francesi, i quali contro l'usura sono molto rigorosi; ma i tempi nostri non guardano più tanto biecamente gli usurai (*Ilarità*), ed anco il nostro Codice si è rasserenato con loro. Quindi lo scrupolo che il patto

di recupero possa inchiudere una simulazione è fuor di tempo.

Lasciate libero quel padre di famiglia, il quale, per sovvenire ai propri figli, è costretto a vendere il piccolo suo possesso, ma spera che poscia i sudori e l'opera della prole medesima lo riconduca a riprendersi il retaggio avito; concedetegli i conforti di questo che è patto ragionevole, e, mentre soccorre al presente, porge emulazione ed incoraggiamento all'avvenire.

La Commissione pare abbia raccomandato nell'articolo 2 il contratto d'enfiteusi, benchè, se non erro, lo ha fatto in un modo molto meticoloso e riservato.

Io so bene che la enfiteusi del medio evo ha provocato una reazione giustissima; perchè essa si falsò colla mistura fidecommessaria; perchè si viziò con vincoli che non erano propri di lei. Un contratto *ad meliorandum* giovò e gioverà tuttavia; la Società deve avere contratti di ogni specie, e tanto più quelli i quali servano ad aiutare la classe lavoratrice, ed a far sì che i larghi patrimoni si dividano e si spandano nel popolo, e che le terre incolte si riducano a produzione.

Mi si risponderà: voi potete fare la vendita col prezzo in mano, e potete in conseguenza favorire il pagamento del fondo che cedete. È vero che ad ogni peggiore estremo sarà questa una parte di rimedio, ma non è bastevole ragione escludere l'enfiteusi; tanto più che può presentarsi a chiederla anche un individuo il quale non offra altra cautela, che la fondata speranza di ben riuscire con le proprie fatiche, mentre non ha capitali per dare un'anticipazione. Quindi io vorrei lasciare alla libertà ed al buon senso del popolo di fare questo contratto dove esso sia tuttora necessario. Quando esso non abbisogni, per certo non si farà: le terre già migliorate non esigono più enfiteusi, ma ne restano da migliorarsi. Voi dovete compiere la affrancazione generale delle enfiteusi antiche. Ma quando l'enfiteusi riformata resti come contratto il quale sia capace dell'alienazione, capace della divisione, capace dell'affrancazione; voi troverete un mezzo di più per fomentare la pubblica ricchezza. La paura del vincolo non avrà altrimenti ragione di trattenervi.

È stato anche avvertito che la cessione dei beni non conveniva permetterla, perchè non abbiano più il giudizio di concorso, e quindi non conviene che questo mezzo si conceda alla libertà dei debitori.

Io però pregherei chi ha pensato in questa guisa di fare una riflessione di più. L'antico concorso dei creditori non è necessario ripristinarlo; ma la cessione dei beni è cosa diversa. Essa opera il risparmio dell'esecuzione immobiliare; opera il risparmio dell'espropriazione. Un debitore il quale vede di non poter andare avanti colle cose sue, lo volete condannare ad essere saettato dai precetti dei suoi creditori, a essere depauperato dalle spese degli atti esecutivi? Se egli, vedendo che gli manca il sacchetto, offre ai suoi creditori volontariamente i propri beni affinché essi li vendano come meglio credano, o se li dividano, mi pare che si mostri

debitore onesto, che faccia un atto giuridico, un atto civilmente plausibile.

Quindi, la cessione dei beni non mi sembra da proscriversi.

Il giudizio di iattanza anch'esso non ha incontrato fortuna. Che cosa intendiamo per giudizio di iattanza? Veramente il vocabolo non fu felice, piuttosto bisognava dire giudizio contro lo iattatore. Ma chi si senta minacciato d'imminente molestia, che veda diminuito il suo credito, e messo in forse il commercio dei suoi beni, ha pieno diritto di far tacere colui che gli inferisce questo danno: esso è un danno positivo.

Il Codice ammette la cauzione pel danno *infetto*, ed il procedimento pel danno imminente o temuto; e non permetterà che il proprietario, il capitalista si difenda contro coloro che lo screditano, che inceppano i suoi interessi, i suoi rapporti?

Sarà forse necessario di ben regolare cotesto rimedio, ma non mi pare che vi sia ragione di condannarlo.

Un articolo del Codice dice che il debitore potrà dopo 5 anni liberarsi dall'usura. Io domando: e donde mai la giustizia di cotesta condanna a dover patire l'usura per 5 anni? Se il debitore ha pattuito un termine, l'ha pattuito perchè ha calcolata la sua incapacità di pagare più presto: ed il patto è in grazia di lui. Ma se egli trovasi in grado di pagare prima, o se trova chi lo sovvenga più presto a patti migliori, perchè vogliamo noi tenerlo obbligatoriamente sotto il peso dell'usura durante 5 anni?

Il Codice ammette fra le prove, e prove capaci anche di costituire ipoteca, le scritture private. Ma io bramerei che questa scrittura privata fosse meglio definita; imperocchè la parola *scrittura privata* non ha confine; sia una scrittura privata che abbia almeno una ricognizione notarile, un corredo di testimoni. Non ogni foglio volante, non ogni chirografo, che pure è scrittura privata, mi sembra capace di dover conferire diritti, i quali divengano esecutivi. E poi nel Codice di procedura io trovo detto, che titolo esecutivo è l'istrumento pubblico ricevuto dal notaio, od un atto compilato da un pubblico funzionario. Ora ciò non combina, perchè se la scrittura privata voi la fate capace di conferire ipoteca, essa è un titolo esecutivo, giacchè dall'ipoteca ne viene il giudizio di esecuzione.

Si dice inoltre, che tra le iscrizioni ipotecarie registrate nel giorno medesimo avrà precedenza quella che ha l'antiorità del numero di registro. Questa è una innovazione ai sistemi ipotecari fin qui vigenti. Le iscrizioni del medesimo giorno si consideravano pari in diritto, per la gran difficoltà di accertare l'antiorità rispettiva.

Se trovate, signori, qualche mezzo ben sicuro onde certificare cotesta antiorità, io mi acquieto; ma il numero può essere di favore. Il villanello, che giunse il primo nell'anticamera, sarà preceduto dal signore nell'ingresso, e rischierà di diventargli posteriore nella ipoteca.

Siccome in Toscana non vi ha un sistema regolare di

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO

trascrizioni, io accetto il Codice anche in questa parte; perchè i mezzi di notorietà giovano a tutte le parti e cuoprono tutti gli interessi.

Quella porzione del sistema delle trascrizioni, che avevasi in Toscana, era applicata soltanto al sistema ipotecario; e veniva eseguita mediante un registro esistente nella cancelleria od ufficio del censo, dove si nota il passaggio dei beni sopra appositi campioni, onde il catasto sia proseguito mediante una rotazione che dimostri lo stato giornaliero e progressivo delle proprietà. Così colui il quale aveva un interesse sopra beni immobili, trova accanto alla certificazione delle proprietà anche l'indicazione della trascrizione.

Vedete pertanto, o signori, se vi fosse qualcosa di buono in questo sistema. Forse non si potrà generalizzare a tutti gli effetti, perchè vi sono certe pretensioni e deduzioni, o diritti che vogliono essere trascritti e resi notori nella conservazione ipotecaria. Ma quello che si riferisce alla proprietà vi prego di non sperperarlo in archivi diversi e lontani. Soprattutto se si abolisse in Toscana il registro di trascrizione, fin qui tenuto nelle cancellerie od uffici del censo, non solo il ministro guardasigilli, ma anche il suo collega per le finanze abbiano cura di conservare almanco il sistema delle volture o passaggi dei beni; e lo piglino a tipo, perchè deve venire un tempo che la proprietà italiana sia meglio constatata di quello che oggi è. Ed appunto a cagione dei progetti di legge sulle enfiteusi e sulle affrancazioni, mi è avvenuto di riconoscere che in molte parti d'Italia lo stato della proprietà è quasi un'incognita. Conserviamo adunque il buon catasto dove è, e manteniamo anche la rotazione e la notorietà dei passaggi.

Fra i privilegi ammessi dal nuovo Codice, io non trovo quello della dote sui mobili. Per verità questo, che era un privilegio di ragione comune, e che era ammesso in tutte le legislazioni, io non vedrei ragione di proscriverlo. È anzi provvido che la moglie, fra tutti i beni, tuteli più specialmente col suo avere quelli che servono alla famiglia ed al bisogno dei figli suoi.

Quindi io raccomando all'onorevole ministro di vedere, se l'accennato privilegio debba essere conservato.

Anche il privilegio degl'intraprenditori e dei costruttori vuol essere preso in considerazione.

È stato detto che è esso privilegio difficile e carico di formalità. Quando ciò sia vero, non conserveremo il lusso delle troppe formalità: sbarazziamoci da queste, ma non condanniamo i diritti, non chiudiamo una fonte d'industria pubblica e di privato interesse. Bisogna anzi che gl'intraprenditori e i costruttori, i quali soccorrono alla speculazione, ed aiutano ad avvantaggiare i patrimoni siano opportunamente incoraggiati.

Una minaccia ai costruttori nel momento attuale potrebbe rendere incerto, se voi, o signori, avreste gli alloggi nella nuova capitale o in altra definitiva. Lasciate adunque ai costruttori il privilegio; e se non

potete prestare loro nuovi aiuti, non togliete almeno gli usati diritti.

L'arresto è ammesso, dice il Codice, ove siavi violenza o dolo purchè la somma superi le lire 5000.

Io sono stato contrario, e la Camera lo ha veduto anche dagli atti suoi, all'estensione degli arresti, e specialmente in materia civile; ma devo dire che questa volta si andrebbe più in là delle mie repugnanze. Osservo che, dove siavi violenza o dolo, vi è ragione di indennità; ove è ragione d'indennità per il malfatto, vi è ragione di arresto; il debito che contrae il doloso, il violentatore, è un debito ch'egli deve pagare anche colla persona, perchè è un quasi delitto quello ch'egli ha commesso.

Dunque, se voi proscrivete giustamente l'arresto laddove si parla di semplice credito, vi prego di non proscriverlo laddove si parla di danno censurabile.

MICHELINI. Ma vi è il Codice penale!

PANATTONI. Un mio vicino susurra che vi è il Codice penale. Rispondo che non si tratta del fatto punibile criminalmente, ma del quasi delitto, ossia di quel dolo e di quelle violenze che dal Codice penale non sono previste, che sfuggono all'imputazione, e che perciò sono contemplate nel Codice civile. Rinforzerebbe la mia avvertenza se si trattasse dei danni refettabili dal malfattore condannato criminalmente.

Tempo è che io passi al Codice di procedura civile. Esso interessa anche più, o signori, che sia esaminato e migliorato. Esso è un Codice alquanto più solleticoso degli altri. Di Codici civili l'Europa ne ha parecchi dei buoni; i Codici di procedura sono quasi tutti contestabili. Quando si pon mano nella procedura, si creano degli allarmi più vivi, più violenti. Molte sono le persone interessate nei procedimenti, ed anche la classe curiale, io ne ho qualche cognizione, non è delle più remissive, ed ha i clienti che la secondano. Io ricordo le vespe di Aristofane, ed i *plaidours* di Racine. (*Harità*)

Anche la Commissione ed il signor ministro sono penetrati della mancanza di garanzia in questo Codice. Esso fu studiato con zelo per certo ed attività, ma non venne esaminato, nè riveduto. Lo sia adunque con molto scrupolo, e si guardi un poco più ai procedimenti che vigevano in varie parti d'Italia. Bisogna sempre essere eclettici, ma qui giova di esserlo nel senso della speditezza, della sicurezza e della spesa minore.

Uno dei punti importanti è quello della fede e custodia degli atti che infuiscono sui giudicati. Non è la sola sentenza quello di cui si deve preoccupare il guardasigilli, sono anche gli atti che preparano la sentenza, perchè è ovvio il ditterio che le sentenze si giustificano con gli atti.

Quindi io credo francamente e senza spirito di municipalismo che il sistema toscano in questa parte sia superiore agli altri.

Il processo toscano si tiene dal procuratore in copia bianca, conservando la minuta col *visto* del cancelliere,

ma l'atto originale resta sempre in cancelleria; i processi, i documenti colà si custodiscono, e quindi rimane sempre un pegno autentico per rivedere gli andamenti del giudizio. Ora voi che mantenete il giudizio di rivocazione che i Toscani non avevano, perchè quel provvedimento che dicevasi di ritrattazione era tanto raro che io non ne vidi l'esempio; voi avete maggior dovere di custodire i processi, affinchè sempre si possa conoscere qual è lo stato della procedura, tanto più che tra i casi di rivocazione io leggo persino quello di non essersi risposto a tutte le istanze e deduzioni della parte soccombente.

Trovo in questo Codice una quantità di forme e di ritardi nel modo di comunicazione e di esibizione dei documenti. Ma coll'accennato nostro sistema la cosa è speditissima. Il documento non può servire al giudice se non fu esibito negli atti: può anche essere ritirato, ma se ne lascia copia; così facilmente la parte cui fu notificato un atto o scrittura fa incontante dove può riscontrarla senza formalità e senza perdita di tempo e di spese.

Ora mi pare che questo sistema del processo civile, e questa custodia di tutti gli atti, sia una garanzia per facilitare ed assicurare il buon andamento della giustizia ai privati. Ve lo raccomando, perocchè la buona prova che esso fece gli dà ragionevole titolo, onde vogliate accoglierlo. Tanto più che, anche stando al Codice, in cancelleria si ritengono tutti i processi verbali, le verificazioni, gli atti probatori, le perizie e le risultanze testimoniali.

Il cancelliere il quale tiene questa porzione di processo, perchè non custodirà l'intero processo civile su cui possono le parti aver bisogno di ritornare?

In quanto all'esercizio del mandato dei procuratori nei giudizi, io non trovo ben intesa la regola *de postulando*.

Non lodo che nei tribunali mandamentali possa, con un mandato speciale, presentarsi chiunque in vece di un procuratore legale, il quale presenterebbe garanzie di moralità, di capacità, ed anche di disciplina.

Voi date ai giudici mandamentali più estesa competenza: poichè date loro facoltà di giudicare fino a lire 1500. Voi nei mandamenti costituirete anche una maggior competenza penale. Quindi il bisogno di avere non solamente chi difenda convenientemente le cause civili, ma anche che sappia bene assistere le cause penali. Permettete che un poco di curia vi sia anche nei mandamenti; e giacchè le nostre Università rigurgitano, lasciate che in qualche luogo i laureati si smaltiscano.

Viceversa il Codice esagera estremamente il mandato del procuratore, e gli assegna effetti pericolosi, e sui quali non puossi ammettere transazione.

Nell'Italia centrale si aveva quasi dovunque il mandato presunto: ed era un bel privilegio che raccomandando alla vostra apprezzazione, perchè dignitoso, ed insieme limitato.

Ma se volete entrare nella via del mandato speciale,

badate bene di non portarlo a quegli estremi a cui giungerebbe. Il procuratore costituito può, secondo il Codice, far tutto senza saputa del suo committente. La parte condannata non ha in mano la sentenza per potersi consigliare con se stessa e con la propria famiglia.

Nè questo basta. Il procuratore ha il pieno libito di appellare; per modo che l'infelice che ignora la prima condanna, si troverà anche il sopraccarico della seconda con tutta la sequela delle spese.

Non intendo accusare gli esercenti, nè sospettare la professione legale. Ma dico che lo zelo stesso della difesa qualche volta riscalda ed offusca l'intelletto. La legge bisogna che sia provvida, nè deve costituire siffatti plenipotenziari nella classe dei procuratori, esponendo i capi di famiglia al pericolo di rovina.

Vi è di più: il procuratore, perduta anche la seconda istanza, ha persino il potere di fare i giudizi di cassazione e di rivocazione. Ma varrebbe meglio alienare il proprio patrimonio, invece di entrare nello studio di codesti procuratori! (*Risa di assenso*)

Trovo nel Codice di procedura che l'arresto non può eseguirsi se non in virtù di cosa giudicata, o di sentenza che abbia con sè l'esecuzione provvisoria. Questa disposizione andrebbe ad essere comune al commercio: e finchè riguardasse gl'impegni ordinari del commercio io non farei difficoltà. Ma vi sono le cambiali vere e proprie, non quelle di comodo, voglio dire le cambiali con provvista di fondi. In commercio è sentito il bisogno che a questi titoli tanto importanti si dia la più spedita esecuzione.

Io credo che ben riflettendo mal si riuscirebbe a confutare il concetto savissimo che suggerì la legge toscana del 1818, la quale, comminando l'arresto, permise il precetto di 24 ore sopra le cambiali con provvista, ed accordò al debitore che volesse litigare contro la propria firma, di farlo sì, ma previo deposito.

Se voi non provvedete a questa cautela, di cui il commercio ha bisogno, massime nella speditezza degli odierni interessi, inceppereste grandemente il circolo della cambiale che è un fonte prezioso di pubblica ricchezza.

Accadrà che i cattivi litiganti, ben sapendo che poco loro costa di pagare alquanti compensi ad un procuratore di bassa lega, terranno le provviste in mano e faranno obliqui interessi a danno del creditore. Codesto inceppamento delle cambiali, codesta diminuzione di garanzie, potrebbero divenire anche trista causa di fallimenti.

Pensateci due volte; ella è cosa studiata e che fece buona pratica. Ma se voi voleste disfare codesta garanzia del commercio in Toscana, vi raccomando almeno che, in via transitoria, manteniate questo beneficio esecutivo alle cambiali che furono tratte avanti che il nuovo Codice abbia esecuzione.

Infine io trovo, laddove si parla di giudizi d'interdizione, che se la domanda non è interamente rigettata dal presidente e può farsi luogo a verificazioni, debba

convocarsi immediatamente il Consiglio di famiglia. Questo mi pare troppo, equivarrebbe ad anticipare l'interdizione.

Se voi anteponete gli uffici del Consiglio di famiglia alla sentenza d'interdizione, il cittadino che sarebbe in grado di scolparsi dimostrando incensurabile la sua condotta, si troverà gravato di una subiezione che forse non merita.

Vi può essere qualche caso che richieda provvedimento d'urgenza, ma pare esorbitante il mettere per regola del giudizio che quando non sia rigettata del tutto, e nel preliminare apprezzamento, la domanda di interdizione, si deva immediatamente convocare il Consiglio di famiglia, senza nemmeno intimare il denunziato cittadino e dargli un interrogatorio affinché si discarichi.

Lascio altre osservazioni sul Codice di procedura, perchè ho abusato anche troppo della benignità di questo onorevole uditorio.

Io spero, senza più dire, che l'onorevole guardasigilli farà lodevole opera, tenendo conto dei consigli ulteriori che emergeranno dal progresso della discussione. Conosco che, nelle attuali nostre strettezze, conviene essere sobrii; ma, d'altra parte, la Commissione e il ministro siano discreti e premurosi.

Io non voglio intrattenermi sulla sequela numerosa delle altre leggi. Alcuno più competente di me potrà meglio prendere la parola. Dirò solo che il Codice per la marineria mercantile lussureggia forse nella sua estensione, ed ha una tabella imponente di consolati e vice-consolati di litorale che ascendono a settanta. Pur mi sembra un Codice progressista, perchè ha diminuito le giurisdizioni eccezionali; progressista anche perchè ha temperato le pene. Io quindi l'accetto; e, se vi si dovranno recare dei miglioramenti, potranno farsi a tempo più comodo.

Non ho che dire sulla estensione del Codice di procedura penale alla Toscana, dappoichè io stesso fui relatore di tale proposta. Bensi ebbi in quella relazione a fare dei rilievi sopra alcune riforme che nel rammentato Codice si richiedono. E non mi apposi a torto, perchè lo stesso ministro di grazia e giustizia ha sottoposto a nuovi studi il Codice di procedura penale, ed ha cominciato a distribuire dei lavori anche su questa materia.

Quindi, poichè al Ministero si dà facoltà di migliorare le leggi, e poichè la nazione non deve averlo tanto presto, io chiedo che si tenga conto delle proposte e degli studi che possono agevolare i miglioramenti relativi.

In quanto alla legge pel riordinamento giudiziario, non ricuserò quanto viene proposto, perchè non vi è tempo a migliori studi ed a più larghe discussioni. Ma, se fra le cose desiderate, e ch'io non ridirò perchè più volte il Parlamento ne ha sentito parlare, si potesse introdurre anche in questo disegno di legge qualche miglioramento ulteriore, il ministro lo faccia, e ne avrà per guiderdone la pubblica riconoscenza.

Non so in che maniera non si sia tenuta ferma la già

deliberata riforma dei giudici circondariali d'ultima classe.

Aggiungerò che dovrebbe sopprimersi anche l'ultima classe dei giudici di mandamento. Giudici circondariali con 2 mila lire; giudici di mandamento con 1600 lire! Coi tempi che corrono, coi traslocamenti lontani e frequenti, con l'aumento delle competenze fino a 1500 lire al civile, tre mesi di carcere al penale, con la mancanza di un Ministero Pubblico, più con la carriera aperta ai giudici mandamentali per salire fino alla Cassazione; mi pare che si abbia diritto a che vengano scelti giudici, i quali abbiano un avvenire e ricevano uno stipendio che non sembri servile.

Sopprimere adunque l'ultima classe dei giudici mandamentali e dei giudici circondariali sarà un partito che poco aggraverà la finanza e molto gioverà al paese. Volete diminuire i tribunali? Crescete almeno le garanzie di aver giudici, i quali siano in grado di retamente e decorosamente amministrare la giustizia. (*Bene!*)

Ciò detto, andrò d'accordo col guardasigilli intorno alle già indicate ampliamenti delle competenze dei giudici di mandamento, e passo alla legge di espropriazione per utilità pubblica. Codesta legge è grave; vuol essere esaminata da colleghi i quali sogliono spesso occuparsi di opere pubbliche. Essi potranno più acconciamente di me consigliare qualche miglioramento. So che alcuno vi ha già pensato; e quindi prescindendo da quello che può esser fatto assai meglio di quello ch'io farei. Solamente invito il guardasigilli e il suo onorevole collega per i lavori pubblici a guardare che non si abusi del favore verso l'espropriazione. Noto quella prerogativa sconfinata che ha il Governo nell'espropriare (ed il ministro della guerra anche in tempo di pace); noto l'allargamento delle zone, ed una certa restrizione delle indennità: codesti punti della legge vogliono essere sottoposti ad esame più maturo. Io non avverso tale o tale altra disposizione, accenno le materie; ed esse hanno gravità bastante per essere meglio esaminate.

La legge sulla proprietà letteraria o sul diritto degli autori è una legge progressiva.

La condizione in cui si trovava l'Italia era scompigliata, e mancavano buone leggi su questa materia. Quindi io chiamo, ed a ragione, un progresso, l'aver una legge che abbracci tutte le bisogne della materia stessa. Mi è accaduto, e debbo dirlo per giustizia verso il progetto, che in alcune cause riflettenti simile materia, talvolta dovetti supplire col mio personale criterio onde persuadere i giudici; oggi invece trovo in questa legge disposizioni chiare e sicure. Dunque quando il progetto di questa legge è tale che può risparmiare le liti, e dare una guida nelle trattative concernenti il diritto degli autori, mi pare che esso sia buono. Può essere che alcuni miglioramenti vi si introducano, ne ho sentito anzi annunziare taluni, ed io asseconderò il miglioramento anche in questa parte. Quindi appunto mi asterrò dal fare proposte su tale materia.

Signori, forse incoraggiato dalla usatami tolleranza abusai della vostra longanimità; ma ho creduto di far cosa la quale, mentre acquieta la mia coscienza, non è forse disutile al paese. Posso aver errato in alcuna delle cose che ho detto, ma se esse hanno tanto di pregio da sollevare una discussione, da eccitare i più valenti di me a dare migliori consigli, io sarò lieto che il mio piccolo germe frutti una messe abbondante.

Non ci stanchiamo, o signori, di pensare alle leggi di cui vogliamo dotare l'Italia. Il bene di lei deve indirizzarci; essa deve essere la Egeria che c'ispiri leggi degne di lei. Se compiremo anche quest'opera; se accanto alle buone armi, dalle quali io spero che il diritto pubblico italiano abbia il suo compimento, noi porremo anche le buone leggi che daranno un movimento migliore agl'interessi privati; noi avremo fatta lieta la nostra nazione. Risorta per la vita pubblica essa chiede il compimento degli ordinamenti e degli istituti.

Questo io spero da voi, o colleghi; e credo che l'opera nostra, se potrà essere maggiormente migliorata dal Parlamento che ci succederà, sarà pure sempre un buon suggello alle nostre fatiche e formerà titolo per noi alla riconoscenza della patria.

Io veggio su quel banco il nostro collega l'onorevole Cantù che belle pagine ha scritte sull'istoria, ed anche sulle gesta italiane. Io mi permetto di augurargli che « scriva ancor questa: allegrisi » che l'Italia è riserbata a ritornare maestra del giure. Ed io spero di sentire anche dal suo labbro, poichè egli è iscritto, consigli che giovinno all'incremento di lei. Noi siamo tutti solidali alla grande opera; non è più tempo nè di destra, nè di sinistra (*Bravo!*) Vogliamo essere tutti ed un solo.

Molte voci. Bravo! Benissimo!

(*Succede un riposo di dieci minuti.*)

PRESIDENTE. Il deputato Cocco ha facoltà di parlare. (*Conversazioni — Escono molti deputati.*)

COCCO. Signori, prima di avere tra le mani la relazione dell'onorevole Pisanelli, io aveva concepito la speranza che le lunghe e svariate discussioni e votazioni sull'unificazione amministrativa avrebbero appianata la via alla discussione sull'unificazione legislativa, che mi permetterei di chiamare unificazione giudiziaria, per la semplice ragione che anche il ramo dell'amministrazione civile non è che legislativo. In questa speranza veniva poi a confortarmi la dotta ed elaborata relazione dell'onorevole Pisanelli, comunque non avessi potuto leggerla, come desiderava, colla maggior possibile attenzione, attesa la ristrettezza del tempo tra la distribuzione e la discussione.

Al mio concetto diede poi il suggello, o signori, il discorso, per quanto breve, altrettanto splendido dell'onorevole guardasigilli, il quale esordiva con la espressione della fiducia (quella stessa fiducia che io aveva) che le avvenute discussioni sull'unificazione amministrativa dovessero accorciare le discussioni attuali; ed aggiungeva con quella vibrantezza di stile e vivacità di parola che non saprei imitare, nè ritrarre,

le più potenti argomentazioni sotto svariati rapporti, specialmente nel sostenere la convenienza e la necessità dell'unificazione legislativa; nel combattere i contrari argomenti, desunti dagli esempi della Prussia e dell'Inghilterra; nell'accennare in modo particolare alla codificazione francese ed alla sua estensione alla maggior parte d'Europa; nell'additare le aspirazioni dell'universale in Italia per l'unificazione legislativa, come per l'unificazione di ogni altro ramo di pubblica amministrazione; nel rilevare l'imperioso bisogno della *eguaglianza* e della *uniformità* in tanta difformità di principii nelle diverse legislazioni che sono in vigore nei diversi ex-Stati d'Italia; nel combattere le così dette *autonomic legislative*, mettendo al disopra di esse l'*unificazione*; e nel passare finalmente a rivista le principali modificazioni proposte nel Codice civile e nel Codice di procedura civile.

Dopo l'esposizione di queste verità e di queste dottrine era facile il comprendere che effettivamente bisogno non vi fosse di tornar sopra i principali argomenti di opposizione che si fecero alla unificazione amministrativa. Ciò io speravo, o signori, e credo che con me lo speravano molti altri della Camera, ma io m'ingannai, perciocchè l'onorevole Romano, quasi in aria di raccogliere un guanto di sfida, fu il primo a combattere le argomentazioni del guardasigilli, riproducendo gli attacchi della *inconstituzionalità*, della *non necessità*, della *non opportunità* contro il progetto di legge in esame per quindi annunziare nella conclusione che egli negherebbe i poteri al Governo.

In quanto a questa conclusione è libero egli, come lo è ciascuno dei deputati, di dare o negare il proprio voto; ma per parte mia non posso mandargli buono il ragionamento da cui faceva derivare la conclusione. Io indicherò le ragioni che, a mio modo di vedere, sembrano essere le principali tra quelle che l'onorevole Romano sviluppava.

Diceva egli che non osta alla Camera il suo stesso pronunciato quando deliberava la unificazione amministrativa, e quando aveva già deliberato il compimento di quel voto di cui si è tante volte parlato, del voto cioè della proposta Boggio, nel senso d'invitare il Governo a presentare sollecitamente diversi progetti di legge i quali mirassero allo scopo della unificazione; ma io non saprei comprendere come la Camera dopo le così recenti e solenni votazioni, e sulla proposta Boggio e sulla unificazione amministrativa, possa contraddire sè stessa e il suo scopo.

A questa osservazione sarà facile il contrapporre: che la Camera tutta quanta in due solenni discussioni e sul voto dell'onorevole Boggio e sulla unificazione amministrativa, aveva, per quanto possa ricordare, quasi ad unanimità espresso il suo pensiero.

Diceva inoltre l'onorevole Romano Giuseppe che la materia in esame dell'unificazione legislativa, essendo molto più interessante della materia riguardante l'unificazione amministrativa, non dovesse influire sulla discussione di oggi la discussione di allora.

Questo stesso argomento io rivolgo contro l'onorevole Romano. Essendo di maggiore importanza l'unificazione giudiziaria, deve maggiormente importare alla Camera di assecondare al più presto quelle aspirazioni, alle quali giustamente faceva allusione il guardasigilli, le aspirazioni, cioè, degli Italiani per l'unificazione in tutti i rami della cosa pubblica, ed in particolare in quello della legislazione giudiziaria.

A meglio confortare la sua opinione, l'onorevole Romano ritoccava quegli stessi esempi che aveva combattuto il guardasigilli, desunti dall'Inghilterra e dalla Prussia; e facendo mostra della sua abbondante erudizione legale, risaliva ai tempi di Roma, anteriori a quelli di Giustiniano.

Ora io dovrei, a compimento della risposta all'onorevole Romano, ripetere i ragionamenti del guardasigilli e gli altri svolti or ora dall'onorevole Panattoni. Ma non intendo abusare della vostra cortesia, o signori. Debbo però non tralasciare un argomento che parmi non toccato nè dal guardasigilli, nè dal deputato Panattoni, ed è questo.

Quando l'onorevole Romano accennava agli esempi della Prussia e dell'Inghilterra, esempi già combattuti vittoriosamente dal guardasigilli, non rifletteva che l'Italia non si trova nelle condizioni della Prussia e dell'Inghilterra.

(*Conversazioni generali.*)

Io non amo credere che l'onorevole Romano sia capace di asserire come possibile in una nazione una giurisprudenza sopra legislazioni diverse, e diversi principii. In altri termini: se i diversi Stati d'Italia hanno leggi diverse, e sopra principii diversi; se questi principii non sono solamente cozzanti fra loro, ma in opposizione diretta coi principii delle istituzioni politiche, io non saprei comprendere come l'Italia possa far a meno di un nuovo Codice, ed avvalersi invece di una giurisprudenza, secondo me impossibile.

Ma l'onorevole Romano in un altro ragionamento combatte sè stesso. Accennando egli al nuovo Codice civile, faceva l'elogio del lavoro e degli autori del lavoro; e lo attaccava nel contempo sotto il rapporto del *cangiamento della base della società*. Or questo attacco riguarderebbe principalmente il matrimonio. Ma agli articoli sul matrimonio egli faceva plauso, comunque conchiudesse per la reiezione della legge.

E poi a questa materia del matrimonio l'onorevole Panattoni dava poc'anzi la vera intelligenza civile ed ecclesiastica. Mi si permetterà di osservare che del diverso triplice nodo, *naturale, civile e religioso*, il Codice giustamente si occupa e deve occuparsi del solo nodo o matrimonio civile.

Se fosse permesso prostrarre alquanto la discussione sopra questa tesi, non sarebbe vano il ricordare le solenni ed autorevoli parole di quel grande oratore francese nell'aureo ed impareggiabile discorso sul matrimonio, che definiva *il semeaio delle famiglie*: tutti intendono che egli era l'illustre Portalis.

Riportato il contratto matrimoniale al suo vero senso

logico, legale e sociale, convengo coll'onorevole Panattoni che la base delle disposizioni civili circa il matrimonio è da una parte la separazione dello Stato dalla Chiesa, e dall'altra parte, come conseguenza di questa separazione, la rispettiva libertà *civile e religiosa*: ma da questa separazione nessun pregiudizio possono ricevere coloro i quali intendono far precedere o far seguire la benedizione canonica al matrimonio civile che il Codice andrà a proclamare e riconoscere.

Ma per compiere la dimostrazione sulla necessità della codificazione uniforme, pregovi, o signori, di scorrere con me per un istante la parte più saliente e brevissima della relazione dell'onorevole Pisanelli, quella parte cioè che riflette la varietà dei Codici in Italia, la varietà dei principii fra gli stessi Codici, specialmente in rapporto alla *cittadinanza, al matrimonio*, che chiama giustamente *l'atto più importante della vita*; ed in rapporto alla successione, alle prove dei contratti, alle ipoteche ed allo stato civile della Toscana, in cui sono in vigore il diritto romano e diverse speciali disposizioni, ed aggiungo ancora in rapporto allo *stato civile*.

Ma il punto che destò la mia maggior meraviglia si è quello che nel Codice sardo mette tra le cause di diseredazione il *cangiamento di religione*, come d'altronde deve destare a tutti meraviglia sulla stessa materia come causa di diseredazione nelle leggi napoletane il *matrimonio clandestino*: disposizione per altro che non trovò posto nella primitiva compilazione del Codice, ma veniva aggiunta con decreto speciale, unitamente ai tanti decreti e rescritti che fecero di quel Codice e di tutti gli altri Codici tanti *mosaici*!

Signori, quale sarà la deduzione da queste mie premesse? La deduzione sarà: che io consento con la Commissione a concedere al Governo quei poteri, ai quali accennava la relazione e lo schema di legge, che non consento colla Commissione a negare quei poteri che il Ministero chiede e che la Commissione non accorda, almeno per ora.

La Commissione nega la facoltà relativamente alla *circoscrizione territoriale giudiziaria, alle tariffe giudiziarie* ed alle *cancellerie*.

Farei osservare alla Commissione ed in particolare all'onorevole relatore che, a prescindere da ogni altro argomento, quello della convenienza sarebbe più che sufficiente per indurre la Commissione a concedere all'onorevole guardasigilli ciò che la Camera ha già concesso al ministro dell'interno in rapporto alle circoscrizioni. E se una ragione si dovesse aggiungere a questa della *convenienza*, sarebbe appunto l'altra della *eguaglianza di prova di fiducia* in ciascuno dei membri dell'attuale amministrazione. Che impressione farebbe alle popolazioni una deliberazione della Camera sulla unificazione legislativa in controsenso della deliberazione sull'unificazione amministrativa, in una delle quali si mostrerebbe fiducia in un ministro, e nell'altra si mostrerebbe la sfiducia in un altro ministro? Ma a prescindere da queste vedute di *convenienza* e di *prova di fiducia* egualmente all'uno e all'altro dei ministri, vi

è la ragione stessa per la quale la Camera deliberava nel senso del Ministero, in quanto alla circoscrizione amministrativa, cioè la ragione fondata sulla maggiore speditezza, e sull'economia.

L'altra facoltà che nega la Commissione è quella che riguarda l'uniformità delle *tariffe*. Ma, a dire il vero, è per me inconcepibile questo diniego. Mentre tutto si vuole unificare, in un affare poi di secondo ordine e di minore importanza si nega la facoltà al Ministero!

Ricordo alla Commissione, e specialmente all'onorevole relatore, che nel senso appunto dell'*unificazione* sotto diversi rapporti, io aveva pregato una volta l'onorevole Pisanelli, nella discussione dei bilanci; ed una di queste preghiere ho rinnovato non ha guari all'attuale ministro sulla *soppressione delle decime ecclesiastiche*, quella cioè che riflette l'unificazione delle *tariffe ecclesiastiche*; e n'ebbi favorevole risposta, alla quale voglio sperare non lontano adempimento.

Aggiungo che ho letto con piacere nei giornali che sin anche nel Messico si pensa di dare assetto all'uniformità delle tariffe ecclesiastiche. E se tanto interessa nel nuovo mondo un'uniformità di tariffa ecclesiastica, tanto interessar deve nel mondo vecchio, e specialmente in Italia; io non comprendo come questa uniformità si voglia ritardare in rapporto alle tariffe giudiziarie, di cui vi è maggior bisogno. Quindi io pregherei la Commissione ad essere condiscendente, come lo è su diversi altri punti, alla richiesta del Ministero per le facoltà relative alle *tariffe giudiziarie*.

Un'altra facoltà riflette le *cancellerie*. Io non saprei come la Commissione abbia diniegata anche questa facoltà, sulla quale io non amo far discussione, perchè basterà aver notizia dello stato in cui si trovano le diverse cancellerie del regno, appunto per la diversa loro condizione, per convenire che la facoltà chiesta dal Ministero non debba, nè possa essere respinta.

Convengo poi colla Commissione in quanto alla concessione della facoltà di mettere sotto diversi punti in armonia le svariate disposizioni delle leggi, di portare talune giuste modificazioni agli articoli che riguardano il testamento olografo, la successione del coniuge, l'*enfiteusi* e l'*ipoteca legale*.

Ed in ordine al testamento olografo, mi permetta la Camera di esprimere un'opinione opposta a quella dell'onorevole Panattoni.

Io vedeva con dispiacimento quella formola obbligatoria messa nel nuovo Codice, del deposito cioè del testamento olografo presso il notaio. Sentiva quindi con meraviglia l'autorevole opinione del Panattoni che rafforzava gli argomenti della pretesa guarentigia, della quale egli credeva aver bisogno necessariamente l'olografo testamento, meno in taluni casi che egli riferiva a quelli di *mare*, di *guerra* e di *peste*.

Signori, quando un padre di famiglia, il quale è l'arbitro del suo patrimonio crede che l'ultima sua volontà debba essere consegnata in un pubblico atto, lo farà certamente. È naturale che ordinariamente della formola olografa si avvalgano coloro che si tro-

vano in condizioni eccezionali, in casi cioè nei quali sarà difficile trovare quel pubblico ufficiale che rediga prontamente l'espressione della sua volontà, in condizioni tali da temere da un momento all'altro il passaggio agli eterni riposi.

Ora, o signori, l'obbligare il testatore a chiamare un notaio allorchè è in questi casi eccezionali ed in casi nei quali non sempre potrà aversi il notaio, sarebbe lo stesso che privarlo del beneficio che la legge gli accorda di redigere in poche parole sopra una carta qualunque ed in qualunque momento l'ultima sua volontà.

Ma, diceva l'onorevole Panattoni, che vi possono essere i casi delle *falsificazioni* e delle *dispersioni*. Se gl'inconvenienti dovessero distrurre la regola, io converrei coll'onorevole Panattoni; ma gl'inconvenienti, che ordinariamente si riducono a casi eccezionali, non fanno mai cessare il vantaggio generale. Ma nella ipotesi ancora di quella guarentigia che il Codice richiede, e che l'onorevole Panattoni vorrebbe, non si giungerebbe ad evitare la possibilità delle falsificazioni, delle quali non mancano esempi nei tribunali.

Quindi, se il beneficio si vuole, bisogna darlo interamente; il beneficio sta appunto nella facilitazione di potere in un momento qualunque e sopra un pezzo qualunque di carta, esprimere l'ultima volontà. Se poi si vuol dare il beneficio, ma con la pastoia, è meglio ridurre ogni specie di testamento a quello in forma pubblica.

In quanto alla successione del coniuge, io non dirò alcuna parola, perchè convengo colle vedute della Commissione, e voglio credere che l'onorevole guardasigilli corrisponda a queste vedute.

In rapporto alla *enfiteusi*, per la quale l'onorevole Panattoni non contraddiceva la facoltà al ministro, aggiungo la preghiera allo stesso ministro di ritenerla, badando solo a vedere se debba essere temporanea e fino a quale durata, o se possa essere ben anche perpetua.

Io conosco le consuetudini e le abitudini, abitudini di una buona parte dell'Italia; e veggo grande utilità economica e politica di mantenere simili contratti, i quali si erano cancellati nel Codice francese, ma vennero riprodotti nel Codice napoletano.

In quanto alla *ipoteca legale* diede pure la Commissione la facoltà al ministro per apportare quelle modificazioni che crederà opportune.

Dirò francamente la mia opinione. Nell'interesse pubblico, nello scopo di evitare le frodi e mettere in salvo i diritti dei terzi, è necessario che si porti una modificazione alle disposizioni riguardanti la ipoteca legale.

L'onorevole Panattoni, il quale si è esteso sopra la maggior parte dei titoli del Codice civile e della procedura civile, soffermavasi tra le altre cose sopra la *cessione dei beni*, e lamentava che non fosse segnato alcun procedimento a questo riguardo.

Egli bene osservava che, negandosi il beneficio della

cessione dei beni, che riflette non altro che uno *sventurato* debitore, si vuole indirettamente assoggettarlo alle angustie ed al dispendio di una forzata spropriazione.

Questa sola riflessione a me sembra di tanto peso da indurre la Commissione ed il guardasigilli a riprodurre tanto nel Codice civile quanto in quello di procedura civile gli articoli risguardanti la cessione dei beni.

Sopra tutti gli altri argomenti cui l'onorevole Panattoni dottamente ed elegantemente esprimeva il suo avviso, io non intendo, o signori, d'intrattenere di vantaggio la vostra attenzione. Dirò in termini generali, per evitare la noia de' minuziosi dettagli, che sopra diversi articoli sono perfettamente d'accordo con lui, e sopra altri non saprei dividere la sua opinione. Mi astengo dall'assegnarne le ragioni, perchè prevedo che la Commissione ed il Ministero di tante variazioni e di tante modificazioni difficilmente vorranno e potranno occuparsi. Ed è perciò che mi sono limitato ai pochi articoli proposti dalla stessa Commissione ed a taluno, fra i molti che ha proposti l'onorevole Panattoni, aggiungerò alla mia volta alcune preghiere.

Anzitutto rinnovo quella già fatta in altro riscontro per una delle più utili istituzioni nel Napoletano, tanto in rapporto alla speditezza, che in rapporto alla economia, intendo parlare di quei giudici locali, che si chiamano *supplenti giudiziari* nei paesi non capoluoghi di mandamento, e che chiamerei *giudici municipali* riunendo però nello stesso funzionario le attribuzioni del conciliatore; talchè, a mio modo di vedere, il giudice municipale giudicherebbe nella sfera che si è segnata al conciliatore; giudicherebbe ancora delle contravvenzioni di polizia; raccoglierebbe le prime indagini, specifiche e generiche sui crimini e sui delitti; ordinerebbe l'arresto in taluni casi; ma dovrebbe rimoversi l'ostacolo che trovasi nell'attuale procedura penale, quello cioè della proibizione a deferire il giuramento ai periti, poichè bene spesso è accaduto e può accadere che circostanze imprevedibili fanno perdere le tracce della prova generica, pria che arrivi sopra luogo il giudice di mandamento.

Raccomanderei adunque alla Camera ed al Ministero di prendere in considerazione la proposta della riunione delle attribuzioni del conciliatore e del supplente giudiziario in un solo funzionario col titolo di *Giudice municipale*.

L'abolizione intera dell'*ufficio* di pubblica clientela è l'altro articolo che raccomando alla Commissione ed al ministro, nel senso di ritenere per tutta Italia l'articolo 2° della legge nell'*allegato C*, relativo alle provincie Toscane, e così concepito:

« La difesa officiosa delle cause civili e penali avanti le Corti, i tribunali e le giudicature, sarà sostenuta dagli avvocati procuratori esercenti, » togliendosi le altre parole: « nei modi stabiliti dalle leggi e regolamenti che sono tuttora in vigore in quelle provincie. »

Io non saprei perchè questa difesa officiosa, che cer-

tamente si esercita con onore nella Toscana, come con onore e zelo si è sempre esercitata e si esercita nelle provincie meridionali, debba essere affidata quasi con privilegio a taluni della stessa classe forense, sotto forma di una mezza magistratura, o magistratura *sui generis*.

Una tale istituzione richiamò più volte l'attenzione della Camera specialmente nella discussione dei bilanci.

L'onorevole ministro di allora faceva assegnamento che questa istituzione avrebbe fatto buona prova: ora vedo nella sua relazione che i fatti non corrisposero pienamente alla sua aspettazione. Tanto è ciò vero che si danno le facoltà al Ministero di destinare senza stipendio nella classe degli avvocati e procuratori in esercizio coloro che crede, in luogo dei sostituti procuratori ed avvocati addetti all'ufficio di pubblica clientela.

Ora, questa specie di mezza misura dimostra che la istituzione ha già fatto cattiva prova. E non sarà vano il ricordo di taluni miei onorevoli colleghi nella discussione dei bilanci, che l'*istituzione* non era che un torto alla classe dell'avvocatura.

L'obbligo della procura per la semplice rappresentanza, tanto nel giudizio civile, che nel penale, è un altro articolo, o signori, che bisogna ben ponderare per vedere se convenga ritenerlo o cancellarlo, e nella procedura civile e nella procedura penale, od almeno restringerlo a determinati casi.

Per mezzo secolo e più, o signori, in luogo di procura o mandato espresso in carta, si è ritenuto nelle provincie meridionali il mandato tacito, consistente nella consegna dell'atto originale o della copia riferibile all'iniziativa od al seguito del giudizio civile e penale.

L'obbligo della procura dimostra la mancanza della scambievole fiducia tra il difensore ed il cliente.

Rimanga, come vi è, l'obbligo della speciale autorizzazione tutte le volte che occorresse una dichiarazione dalla quale potesse venire compromesso il diritto della parte. Quindi, a scansare ben anche una inutile spesa, gravosa bene spesso a chi non sappia scrivere, io credo doversi togliere al cliente l'obbligo del mandato in iscritto tanto al procuratore che all'avvocato.

Poichè siamo in questa materia delle procure, mi permetto un rilievo particolare nelle cause correzionali in grado di appello nelle provincie meridionali.

Bastava al difensore la esibizione della citazione già fatta al cliente, oggi *ordinanza di comparizione*; meno nei casi di rinnovazione del dibattimento, in cui richiedevasi il cliente in persona.

Attualmente occorre la persona nella maggior parte dei casi. E bene spesso il povero appellante rimane non difeso: e ciò piace ai giudicanti, perchè risparmiando la pena di sentire la difesa e di ragionare la sentenza. Quindi, benanche per le difese in appello nelle cause penali io pregherei il guardasigilli e la Commissione a togliere quell'incepimento che trovasi in alcuni ar-

ticoli del Codice di procedura penale, e mettere a parità di condizione il litigante civile e la parte soggetta a giudizio penale, di dar loro cioè la facilitazione di giovare di un rappresentante procuratore o avvocato col semplice mandato tacito, che in rapporto al difensore vale più del mandato scritto, con la consegna cioè di quell'atto che ha relazione alla causa.

Son queste le brevi preghiere che io mi permetto di porgere al guardasigilli e alla Commissione, affinché o di accordo, o non, se ne tenga calcolo nelle modificazioni alle procedure ed all'organamento giudiziario.

In quanto poi ad altri miei desideri per altri miglioramenti nel nuovo organamento giudiziario, io per ora mi limiterò ad indicarne qualcuno, riserbandomi quando che sia a presentare, se potrò, le analoghe preghiere.

Ma oltre al novello organico, io mi attendo il nuovo Codice penale; il nuovo Codice di procedura penale, un Codice di commercio interno, o terrestre, essendosi provveduto al Codice marittimo.

E veramente fa meraviglia come siasi pensato al commercio di mare, e non a quello di terra.

Ma, dice la Commissione: abbiamo dei Codici di commercio nei diversi Stati d'Italia. L'onorevole ministro e l'onorevole relatore della Commissione, sanno meglio di me, quante e quali siano le diversità di principii e di forme che esistono nei principali contratti commerciali tra l'uno e l'altro Codice, e dovrebbero ricordare che in una solenne tornata di un'accademia o società economica politica di questa illustre città, si discusse appunto la tesi sulla necessità di un Codice di commercio uniforme per tutta l'Italia, avuto riguardo specialmente agli aumentati rapporti commerciali ed industriali, in tutti i punti della Penisola; ed avuto riguardo alla diversità dei principii in quanto ai più interessanti contratti commerciali.

Quindi io devo attendermi dall'onorevole ministro che egli, oltre al buon organamento generale giudiziario, proporrà alla Camera nella nuova Legislatura non solo il nuovo organamento, ma ben anche il Codice di commercio interno, il Codice penale, il Codice di procedura penale ed il Codice dei reati dei forzati e loro custodi, che nel Napoletano non mancava.

Esaminerà allora nel nuovo organamento la questione (che per me non è questione) sulla unicità della Corte di cassazione. Io non ho toccato questo articolo, perchè prevedo che, dovendo noi accorciare la discussione ed affrettare la votazione, quanto più si metteranno innanzi nuovi articoli a discutere tanto più si ritarderà il compimento dei nostri lavori. Se verrà a toccarsi la questione delle diverse Corti di cassazione, si aumenterà il numero delle tornate infruttuose.

Vedrà pure il guardasigilli nel nuovo ordinamento giudiziario se convenga mettere in esame un'altra questione che ho rilevato con piacere in una dotta memoria in istampa di un consigliere della Corte d'appello di Milano, cioè la questione sulla *sezione dei ricorsi*.

Nello stato attuale delle cose e nella esistente molteplicità delle Corti di cassazione io non saprei suggerire al Ministero di occuparsi di ciò, ma quando la Corte di cassazione sarà e dovrà essere unica in tutta Italia, sarà quello il tempo opportuno di decidere se convenga o no adottare il sistema francese, aggiungendo cioè alle ordinarie sezioni della Cassazione anche quella dei ricorsi.

Poichè mi trovo avviato a porgere preghiere o fare eccitamenti al ministro, perchè ne tenga conto nel nuovo organico, o in altra disposizione che abbia rapporto al ramo giudiziario, aggiungerò altre due preghiere: quella, cioè, di un progetto di legge nel senso dell'unificazione, in quanto ai procuratori ed agli avvocati, e l'altra preghiera di mettere a paro tutti gli obblighi che hanno gli uscieri per la data certa degli atti.

È questo, o signori, un argomento di gravissimo interesse.

Lessi un decreto, a proposta dell'onorevole Pisanelli, che mirava a questo scopo, ma non lo raggiungeva. Non occorre dimostrare l'importanza della data certa, specialmente per taluni atti, come quelli che si riferiscono ai casi di *perenzione*, di *prescrizione*, di *decadenza*, di *termini*, ecc. Quando fra le migliori leggi napoletane venne abrogata pur quella del registro e bollo, gli uscieri non avevano alcuna norma per segnare la data certa nei loro atti.

L'onorevole Pisanelli ricorse al rimedio di un notamento sui registri di cancelleria. Io ho fatto plauso allo scopo, ma non posso far plauso alla disposizione, perchè la credo inefficace.

Quelle iscrizioni o quei notamenti di cancelleria sono esposti a tali pericoli che facilmente si possono smarrire, e facilmente si possono involare, o alterare, o radiare nelle linee più interessanti, e forse senza complicità del commesso che conserva il registro. Ma può inoltre verificarsi che l'usciera non adempia a questa formalità. Qual è la pena stabilita nel decreto? La pena è quella di andar soggetto a misure disciplinari. Le misure disciplinari tutti sappiamo a che si riducono.

Ora figuratevi il caso più ovvio, quello cioè che il valore nominale dell'atto dell'usciera sia ben più grave della di lui pena disciplinare. E qui non occorre prevedere il resto. Prego adunque il ministro a provocare altro decreto che aggiunga un'altra più efficace sanzione penale. Erano così rigide e giustamente le leggi napoletane sotto il rapporto della data certa e del registro che ne fa la prova, che minacciano di destituzione i magistrati i quali avessero menzionato un atto qualunque, mancante della registrata. Ma non occorre su questo oggetto annoiare di vantaggio la Camera. Pregherei l'onorevole ministro a tener presente questo utilissimo eccitamento.

Signori, riassumendo le cose sin qui dette io debbo principalmente pregare la Camera a non arrestarsi alle quistioni riprodotte dall'onorevole Romano sotto il

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO

rapporto della *incostituzionalità*, della *non necessità* e della *non opportunità*. Debbo pregare la Camera a rammentare le sue deliberazioni: l'una allorché adottava quasi all'unanimità l'ordine del giorno dell'onorevole Boggio che invitava il Ministero a riunire sotto forma di unificazione i progetti dei diversi rami di pubblica amministrazione, e l'altra deliberazione relativa alla unificazione amministrativa. Rimosso l'ostacolo rappresentato dall'onorevole Romano, la Camera non potrà nel suo seno respingere lo schema di legge in discussione, e nell'adottarlo vedrà se debba seguire il sistema della Commissione. Io convengo colla Commissione allorché concede, non convengo allorché nega talune indispensabili facoltà.

A tutto questo io ho aggiunto talune preghiere che il guardasigilli e la Commissione, specialmente l'onorevole relatore, vorranno tener presenti per l'abolizione dell'ufficio della pubblica clientela, o almeno per l'adozione di quello stesso articolo che è segnato nell'allegato C relativamente alle provincie toscane, pei giudici municipali con la doppia attribuzione in linea penale ed in linea civile nei modi che ho già precisati per la cessazione dell'obbligo della procura al difensore tanto in via civile che in via penale, e per l'agevolazione della difesa negli appelli correzionali, senza gl'incepimenti dell'attuale procedura penale.

Quanto poi alle preghiere da tenersi presenti a miglior tempo, si riferiscono esse allo eccitamento al signor ministro pel nuovo organico giudiziario, per il ritorno della intera competenza correzionale al giudice di mandamento; pel nuovo Codice penale, pel nuovo Codice di procedura penale; pel Codice penale sui reati de' forzati e loro custodi; pel Codice di commercio interno o terrestre in armonia col Codice di commercio marittimo, allegato alla relazione; per l'unicità della Corte di cassazione, e per l'esame della questione relativa alla *sezione dei ricorsi*.

E nel porre termine alla noia, che alla Camera avranno apportate le mie disadornate non istudiate parole, farò eco alle ultime nobili parole dell'onorevole Panattoni, augurando all'onorevole Cantù di aggiungere alla sua storia una pagina gloriosa, la quale accennando non solo ai grandi fatti positivi, ma benanche alle grandi unificazioni di civile e giudiziaria amministrazione, e di ogni ramo della cosa pubblica, faccia noto alla vecchia Europa ed al mondo che gli Italiani per la terza volta

Tornan maestri di color che sanno.

PRESIDENTE. Il deputato Ninchi ha la parola.

NINCHI. Tutti i partiti di questa Camera, e anzi tutti i deputati, convengono in alcuni principii che chiamerò di dottrina superiore; tutti sono d'accordo che convenga lasciare alle persone giuridiche siano enti morali, siano individui, la più grande libertà di azione; tutti convengono che lo Stato, questa grande personalità che tutto avvolge, debba lasciare il più possibile libero lo svolgimento alla iniziativa dei cittadini.

Niuno ha mai impugnato che la legge debba essere meramente negativa, che non debba intromettersi nelle relazioni dei cittadini tra loro, e molto meno debba modificare i diritti che i singoli cittadini hanno in sé stessi.

Ma, fenomeno veramente mostruoso, le leggi che si dettano da noi sono l'attuazione più eloquente dell'opposto sistema.

Voi gridate in teoria l'assoluta indipendenza e libertà del cittadino, mentre sollevate a' più superbi fastigii l'onnipotenza dello Stato, il cui arbitrio per mezzo nostro si esplica identificato nell'azione continua della legge che raccoglie il cittadino alla nascita, troppo da vicino e con eccessivo attaccamento lo accompagna nella vita e lo aggiusta nel sepolcro, dopo averne fatto uno strazio che non saprei immaginare il peggiore.

Che ciò succeda, in ordine a quelle persone giuridiche, a quei cittadini che si chiamano enti morali autorizzati, non è utile, ma è comportabile, avvegnaché questi enti morali non hanno una esistenza naturale.

A costituire la personalità, il primo estremo è l'unità di ragione, di volontà e di coscienza, e gli enti morali, come quelli che non hanno unità di ragione, di coscienza, di volontà, non sono che una creazione dell'intelletto e del giure. La loro personalità non si esplica che per mezzo della costituzione che loro dà lo Stato, costituzione che può essere più o meno perfetta.

Ciò in qualche modo giustifica l'intervento della legge a correggere i difetti costituzionali che sono l'opera sua. Poiché le persone che rappresentano il corpo morale, oltre al non avere unità d'intelletto, di volontà e di coscienza, non risentono essi esclusivamente tutta la sanzione di bene o di male, di contentezze e di dolori che discendono dai fatti proprii, può essere tollerabile l'intervento della legge a tutela del principio d'ordine e di giustizia, a difesa di coloro che compongono il corpo morale senz'esserne i diretti rappresentanti.

Quando lo Stato dice ad un comune o altro corpo morale: voi dovete fare questo o quello, non farete quest'altro; quando gli pone certo controllo, certa tutela, esso dimostra la poca fiducia che ha nella perfezione dell'opera sua, della forma organica che ha dato a questi enti giuridici. Modestia e diffidenza che addi viene un merito nel caso nostro, in quanto l'organizzazione che avete dato al comune e alla provincia come persone giuridiche, è tale da far più temere il male che sperare il bene; più ne minaccia il timore della follia di quello che ci consoli la speranza del senno.

Se questo è comportabile in ordine ai corpi morali, non può sotto verun aspetto giustificarsi in ordine all'individuo, esso ha intelletto, l'unità di coscienza e di volontà, ha la responsabilità delle sue azioni, ha la cognizione delle opere sue, delle cose sue, è dell'arte il provvedervi.

L'intervento della legge sulla persona dell'individuo e nelle relazioni ch'egli ha con altre persone o colle cose è la negazione dell'ordine morale, un affronto a questa bella armonia di provvidenza che ci spinge all'infinito perfezionamento di cui il principale fattore

è l'uomo coll'indipendenza della sua volontà, colla coscienza dei propri doveri e maturo giudizio del proprio interesse.

Ciò è tanto vero, che in dottrina l'onorevole Pisanelli, il quale andrà alla posterità, come autore di questo Codice, in dottrina conviene con quanto io dico.

Infatti, la sua relazione dice che il compito del Codice si restringe a descrivere e sanzionare i diritti del cittadino.

Ottimo programma, e conforme certamente a ragione.

Ma come lo ha egli eseguito?

Il Codice mantiene salde le relazioni giuridiche del cittadino con la nazione, rispetta i diritti ed i doveri che ha verso sè stesso?

Si limita, come dovrebbe, a descrivere e sancire i diritti che ha per ordine di natura verso le cose che sono in suo dominio, ed i diritti e doveri che ha verso gli altri, sia per ragione naturale, sia per conseguenza della sua volontà nell'esplicazione dei diversi atti della vita civile?

Io, a dir vero, non vedo che questo programma sia stato attuato; anzi non dubito di dire che il Codice rappresenta un opposto disegno, che esso è la più manifesta contraddizione a tutti i principii che noi qui rappresentiamo.

Esso comincia coll'ammettere la disdetta alla nazionalità; una semplice dichiarazione avanti un ufficiale dello stato civile basta a smettere questa nobile veste della nazionalità nostra.

Il Codice, prescrivendo l'età di 15 anni alle femmine e 18 ai maschi pel matrimonio, tenta di mettere una legge alla natura, esige che il cittadino si mariti più tardi di quello che sia stabilito dalla sua fisica costituzione, con lo sviluppo della quale procede di pari grado la maturità del giudizio. (*Ilarità*) I suoi compilatori, nemici del celibato volontario per causa di religione, impongono un celibato *coattivo* di tre anni per lo meno alla donna e di quattro all'uomo.

Dicono che la pubertà si sviluppa in modo diverso secondo le varie regioni d'Italia.

Non è giusta l'obbiezione.

Signori, i Romani avevano pure il più grande impero del mondo, e checchè se ne dica, l'impero della Chiesa nel medio evo era assai più esteso del vostro, e i Romani e la Chiesa lasciavano la facoltà del matrimonio a 12 anni per la femmina e 14 per l'uomo, e questo era un omaggio reso alla libertà dell'individuo relativamente all'atto che è il più grande e il più solenne della vita.

Approvo gl'impedimenti nei diversi gradi di cognazione naturale, ma non so consentire l'istesso nella cognazione civile che nasce dall'adozione. La cognazione civile dell'adozione derivava dal vincolo di patria potestà, talchè sciolta questa coll'emancipazione del figlio legittimo e naturale o della figlia adottiva, o viceversa, e tanto più coll'emancipazione di entrambi, o con la morte del padre, addiveniva tra loro possibile il matri-

monio. Voi della patria potestà, che animava la cognazione civile, non conservate che il nome. Nel vostro Codice per la tenuità degli effetti e per l'emancipazione con la maggiore età del figlio, e per la compartecipazione che se ne fa alla madre, è sostanzialmente una tutela; la vostra adozione non è che l'ombra dell'adozione dei padri nostri, la cognazione civile è un effetto senza causa, effetto che s'introduce per innalzare una barriera di più contro il matrimonio, per isfrondare ancora una volta il diritto personale del cittadino.

Lo donna come tale è sottoposta ad uno strazio peggiore di quello che tocca all'uomo. (*Ilarità*)

Essa è sottoposta all'autorità maritale, è una serva innanzi al marito, e quello che è peggio, non ha i vantaggi e gli emolumenti della servitù.

E veramente è vantaggio ed emolumento della servitù il non avere il pensiero e la responsabilità della propria esistenza che tutta si riversa sul padrone. La donna mantiene la generale responsabilità morale di cittadina, e di più la responsabilità non solo del proprio sostentamento, ma pure di quello del marito e della intera famiglia.

La donna concorre egualmente che l'uomo nel sopportarne i pesi della società domestica, senza averne nessun diritto di governo e prerogative, di direzione, anzi rimanendo serva del marito, senza il cui beneplacito essa non può disporre minimamente neppure de'suoi stradotali. L'imbecillità, l'assenza del marito non la libera, in sua vece è surrogato il tribunale che deve autorizzare ogni contratto eccedente la sfera meramente amministrativa.

Nè qui si limita.

L'onorevole Pisanelli e l'onorevole ministro Vacca, tenerissimi dell'estimazione dell'uomo, hanno in certi casi vietata la facoltà di ricercare la paternità naturale, però nei medesimi casi hanno ammessa la indagine della maternità. Vedete, o signori, cavalleria! Hanno curato che il pudore di un deputato, di un senatore, di un ministro non possa essere manomesso avanti i tribunali per i reclami di un giovanetto che lo pretenda padre, e non hanno avuto la stessa considerazione relativamente alla donna.

L'adulterio che dà motivo di separazione all'uomo contro la donna non ha la stessa importanza nella donna relativamente all'uomo. La donna non ha ragione di reclamare la separazione da un marito infido, se non quando il suo adulterio sia unito al concubaggio in casa propria, e ne sia così divulgata la fama che riesca una grave offesa alla donna in faccia al pubblico. Qui coi diversi effetti si è ristabilito il diritto romano, secondo il quale la donna non aveva azione di adulterio, ma solo ingiuria verso la infedeltà del marito. Dal modo col quale hanno trattato gl'interessi materiali e i morali della donna giudicate la magnanimità dei nostri legislatori, e la poco delicata loro intervento nei giuridici rapporti del cittadino, che sono tanta parte della nostra materiale e morale esistenza.

L'unico meschino e per me sovversivo diritto che il Codice acconsente alla donna è quello di potersi separare, se il marito non le dà uno stabile domicilio ed una casa conveniente. Ma, signori, con questo principio chi di noi potrà essere sicuro di non subire un processo per opera delle nostre mogli, pel fallo di non avere uno stabile domicilio che si combini anche coll'altro di non averle fornite di una decente abitazione?

Per la qualità di deputati andiamo e veniamo, non abbiamo stabilità di domicilio (*Ilarità generale*); il dispendio e la cessazione di lucri personali che si connette coll'altra ed ambita qualifica di deputati può più che ad altri cittadini rendere difficile a noi di soddisfare le esigenze della consorte in ordine alla convenienza della casa secondo il grado e condizione.

Il Codice, poco benevolo verso le prerogative personali de' nati, reca non lieve offesa ai diritti dei figli nascituri. Basta ad impugnare la legittimità dei figli l'occultazione del parto.

Signori, voi con questo sistema entrate nella via della certezza morale, voi offendete il grande principio: *pater is et quem justæ nuptiæ demonstrant*.

Mentre nell'istesso articolo non ammettete come principio di prova per escludere la legittimità la confessione della madre di aver concepito in adulterio, ammettete poi come principio di prova dell'illegittimità dei figli naturali l'occultazione; ma non è lo stesso, o signori? Se voi diffidate della madre e non valutate la sua deposizione a danno del figlio, non potete dare un valore maggiore ad un atto che non può mai avere un significato più chiaro della parola.

Signori, io so di molte cause in questa materia, ed ho l'onore di dirvi che molti non sarebbero oggi nell'alta posizione in cui sono, se questo sistema fosse stato prima d'ora adottato.

Finalmente, o signori, una grande violazione al diritto personale degli individui è la completa demolizione della patria potestà.

Sebbene Gaio abbia definito la patria potestà *ius proprium civium Romanorum*, io credo che la patria potestà sia un diritto naturale; penso che la forma, la estensione severa fosse di diritto quiritario, ma che in sostanza sia di diritto di natura, concetto che mi sembra delineato dall'imperatore là ove dice: *Nulli alii sunt homines QUI TALEM (cioè così estesa) in liberos habeant potestatem quam nos habemus*.

Nessuna autorità è legittima su questa terra quanto quella del padre; senza compiere la più grande sovversione morale e giuridica, non può essere ridotta a tutela in beneficio dei figli, dandole come limite legale la età minorile de' medesimi, l'epoca della loro insufficienza fisica e morale. Non è lecito l'ammettere che i figli a 21 anni possano giuridicamente non curare la volontà del padre...

Una voce. E la riverenza?

NINCHI. La riverenza è un atto morale, spetta ad una sfera più elevata, ove non può pervenire l'autorità della legge. (*Oh! oh!*)

Una voce al centro. Ma non cessa la riverenza.

NINCHI. Se manomette i diritti delle persone, non risparmia le prerogative della proprietà. E qui fo una avvertenza, chè io oggi espongo per sommi capi quello che sarà domani largamente addimostrato sotto altro punto di vista, se mi continua questa benevole vostra attenzione.

Ora fo una specie d'indice.

Questo Codice, nemico dei fidecommissi in quanto vengano ordinati dalla libera volontà dell'uomo, è feroce impositore di certi fidecommissi combinati a suo talento. Impone al padre di dare ai figli la metà dell'aver; se ha figli naturali deve dare ancora ad essi la metà di quello che darebbe ai figli legittimi, ed alla moglie l'usufrutto di una quarta parte; dimodochè, fatti i conti, meschina cosa è quella che rimane nell'arbitrio paterno. Il padre deve lasciare il suo capitale ad un figlio, tuttochè snaturato, tuttochè cattivo cittadino, deve trasmettere la quota stabilita alla vedova, tuttochè poco docile compagna, disonesta moglie, spietata madre.

Vietata in ogni caso la diseredazione, la così detta quota legittima altro non è che un vero e reale dividuo fidecommissi ingiunto dalla legge che pure professa di abborrire le restituzioni fedecommissarie.

Ma vi è di più, o signori. Questo Codice che non si lascia guidare da nessun principio, e che a tutti i principii sostituisce la volontà propria, dopo aver dato al figlio naturale riconosciuto il diritto di una quota parte legittima, che il padre non può togliere, quantunque egli abbia male meritato di lui; al tempo stesso se abbia per avventura bene meritato, ed il padre lo voglia ricompensare con una data parte della quota disponibile, la legge lo vieta. Guardate conseguenza di ragionamento e di raziocinio? Sono costretto a dargli una parte tuttochè meriti pena anzichè premio, e l'altra parte, che io posso dare ad una persona vituperevole ed infame, non la posso dare ad un figlio naturale che ha bene meritato di me in aumento della quota decretata dalla legge!

Se ciò non è un attentare alla grande prerogativa della proprietà, io a ver dire, non so quale altra lesione possa con tal nome venire distinta.

Non sono più il padrone assoluto della cosa mia: io non posso scindere in due parti il dominio: non posso ritenere *jure tenus* un dominio che nell'ordine economico si estrinsechi per certi pattuibili emolumenti, dandone il possesso e l'utilità ad un altro, cosicchè desso abbia l'utile, io il diretto dominio. Questo è vietato dal nostro Codice.

Perchè, o signori?

Il Codice mi vieta pure la facoltà di affittare una mia proprietà per un tempo più lungo di trent'anni. Ma perchè io non posso disporre al di là di trent'anni della cosa mia?

Molte sarebbero le lesioni alla proprietà; ma siccome io vedo che andrei troppo a lungo, accorcierò...

Voci: Parli! parli!

NINCHI... e passerò ad esaminare se e come rispetti la sfera di naturale attività dei cittadini, munendo della doverosa sanzione gli atti seri della loro volontà.

Il Codice dimedia la mia sfera d'attività. Certi contratti che, secondo il diritto di natura, secondo i buoni costumi io potrei fare, mi vengono negati; esso non solo rifiuta la sua sanzione ai medesimi, ma autorizza e consiglia il contraente a non osservarli. S'impedisce nell'istrumento matrimoniale di fare patti che alterino in qualche modo i rapporti giuridici stabiliti dalla legge tra i coniugi. Ciò, a senso mio, vorrebbe dire che se gli sposi disponessero di torre più o meno di quello che per legge deve appartenere a ciascuna di loro sull'eredità dell'altro, il patto, naturalmente valido, è annullato dalla legge.

I Romani non ammettevano, nell'antichissimo loro diritto, i contratti sull'eredità di un vivente; essi dicevano che questo contratto era di cattivo augurio. Si è ora esagerata la dottrina, e mentre, almeno secondo le ultime costituzioni del diritto romano, è ammesso il patto che si riferisce alla futura successione, purchè vi acconsenta quello della cui eredità si tratta, il Codice nuovo lo proibisce.

Spesso è, nonchè utile, necessario lo contrattare tra fratelli coll'annuenza ed intervento del padre, sia nell'interesse di alcuno di loro, sia dell'intera famiglia, in occasione di dotare le femmine, e prendere altri provvedimenti, che cosa debba spettare all'uno, che cosa debba spettare all'altro: sovente chi prende un capitale oggi rinuncia o in tutto o in parte alla sua quota di eredità. Questi patti di famiglie che sogliono considerarsi come la costituzione economica della medesima, sono dalla legge vietati, come contratto sull'eredità di un vivente.

Ma perchè voi volete impedirlo? Lasciate ai cittadini la libertà di fare e di disporre di quello che vogliono, emancipateli una volta da questa eterna tutela.

Sempre conseguente a questi diritti di tutela che si arroga sul cittadino, il Codice vi dice: quando voi avrete venduto una casa e vi andasse pel capo di fare il patto con cui rinunciate alla lesione, ancorchè si tratti di lesione enorme e non di lesione enormissima, la quale tien luogo quasi di dolo, voi non potrete farlo: se il compratore esigente per difetto di questa rinuncia alla lesione non acconsente all'acquisto, voi perderete la buona occasione. Cara questa tutela che così promuove l'interesse del cittadino pupillo!

L'inefficacia comminata al patto col quale si rinuncia all'azione risolutiva della lesione, farebbe credere d'interesse generale la risolubilità delle vendite e le correlative traslazioni probabili dei domini. Ma niente è più contrario all'utile generale, che la probabilità di tali risoluzioni. Quando non lo addimostrasse abbastanza la ragione, verrebbe in sussidio l'istesso Codice il quale proibisce il patto rescissorio il retratto. Da un lato apre l'adito alla rescissione, vietando la rinuncia alla querela di lesione, quando il cittadino vorrebbe assicurare la non rescindibilità del contratto, dall'altro

proibisce il patto rescissorio ch'egli giudichi di sua convenienza. Vedete gran rispetto per la volontà dell'uomo! Pare che questo nuovo Codice si studi di ordinare sempre il contrario de'desideri ed interessi di colui del quale vuole descrivere e sanzionare i diritti.

Io fin dai primordi de' miei studi legali ho sempre udito dire che il *ius pignoris* si costituiva col semplice patto, sebbene l'azione che nasce dal contratto di pegno, diretta o contraria, esiga la tradizione. Qui la legge richiede pel *ius pignoris* l'aggiunta della scrittura; e di più, siccome essa vuol saper fare gli affari del cittadino meglio di lui steso, così, se per avventura il cittadino avesse convenuto col creditore che venuto il giorno del pagamento il pegno sia in soddisfacimento del debito, questo patto non vale. E notate, signori, che ciò non può essere in odio alla usura; ammesso il principio della libertà dell'interesse, non si può non concepire come si vogliano togliere quelle libertà che da esso principio discendono.

È proibita la comunione universale quanto ai beni che potessero venire, o per testamento, o per successione intestata, o per atto di liberalità *inter vivos*. Io non so perchè sia ammesso il diritto di comunione universale dei lucri e della proprietà in quanto è lucro derivante dall'industria personale, e non sia ammessa la comunione dei beni che derivano da liberalità di amici o di parenti. Abbiamo avuto un saggio del modo con cui dal Codice ci si toglie, non so se un terzo o una metà del nostro *caput liberum*.

E si che in realtà, per la proibizione di farsi giustizia da sè, che è la base di ogni social convenienza, la legge ci diminuisce la libertà civile, quando non presta la sua sanzione a certi atti, quando predice l'inosservante a favore di colui che dai medesimi è vincolato.

Ma se sembra lasciar libera una parte della sfera di attività, essa rimane integra? È permesso il libero svolgimento della volontà in tutti i sensi? No, anzi la incaglia con prescrizioni, che non hanno ragione di essere, perchè si riferiscono a tutti i rapporti dei contraenti tra loro, non tra essi ed i terzi.

Io ammetto che per l'interesse generale ci debbano essere scritte private con data certa, scritte pubbliche, trascrizioni, iscrizioni che garantiscano la buona fede, ma nel rapporto dei contraenti tra di loro non capisco che vi debbano essere prescrizioni di formalità veruna. Negli atti della vita civile, siano testamenti o contratti, deve regnar libera la sovranità che il cittadino ha di sè stesso e delle cose sue. Qualunque prescrizione di forma di esplicazione è un attentato, anzi un'offesa reale dalla medesima.

Io non so concepire come in mente sana possa capire il pensiero di imporre in tanti contratti o la scrittura privata o l'istrumento pubblico, e via dicendo.

Fra i contratti primeggia certamente quello delle nozze. Il contratto delle nozze costituisce direi la parte materiale economica del matrimonio; e naturalmente le nozze si contraggono tanto dai signori che dal medio ceto e dall'infimo; chiunque abbia un capitale, sia an-

che di cento lire, in dote debbe fare istromento pubblico e solenne; e se dopo vuol alterare in qualche modo la convenzione dell'istromento dotale, non lo potrà fare se non per altro atto pubblico e solenne, da stipularsi in concorso di quanti hanno avuto parte al primo istromento, comunque la innovazione non offenda punto il loro interesse, nè si riferisca minimamente ai loro diritti.

L'altro atto grave della vita che può venir dopo l'istromento nuziale è certo il testamento.

I nostri maggiori, sapete, circondavano di grande solennità quest'atto, ma le tante formalità e cautele avevano il loro significato. Per essi il testamento era la legge del cittadino derogatoria della legge della repubblica. Quindi bisognava che con legge pubblica si fosse fatto il testamento, ed anche cessato quest'uso e ridotto a sette semplici testimoni, questi sette testimoni avevano il significato dell'antico diritto pubblico romano, non erano là per semplice prova.

Voi, senza nessun grande principio di ordine pubblico, senza nessuna dottrina politica, per sola diffidenza, perchè dubitate di quel detto celebre *in ore duorum vel trium stat omne verbum*; non riconoscete la volontà comunque documentata. Mentre l'ideale della prova per voi è la scrittura, talchè la imponete come forma e causa giuridica a molti contratti, e come prova a tutti, disconfessate la scrittura con la quale la mano del cittadino vi trasmette l'ultima sua volontà. Voi ripudiate il testamento olografo, avvegnachè impropriamente chiamate tale l'ultima volontà, che oltre all'essere scritta dal testatore, dev'essere consegnata o al notaio o al giudice che ne redige verbale firmato dal testatore e due testimoni. Pertanto val meglio risparmiarsi la pena di scrivere, e fare il testamento nella forma comune.

Fatto che io mi abbia questo che voi, signori Pisanelli e Vacca, chiamate testamento olografo, esso addi viene per me una catena che resiste alla mia volontà. Sapete come cangiano i motivi che la sospingono, e come sia per sè stessa volubile. In altri tempi avrebbe bastato la lacerazione delle tavole testamentarie e la dichiarazione di voler revocare sufficientemente constatata; ora è mestieri dell'ufficio del giudice o del notaio anche in materia di testamento olografo, redazione di nuovo verbale con le rispettive firme di testimoni, ecc.

Vi è di più. Anche secondo il rigorismo romano il padre di famiglia *inter liberos* poteva *quomodocumque*, purchè fosse provata la sua volontà, disporre e dividere le cose sue. Ora invece, se vogliamo ciò fare, dobbiamo assoggettarci al testamento, o ad un atto pubblico, con carta bollata e spese senza fine.

Il formalismo del diritto romano, che voi sempre accusate, ammetteva l'ultima volontà del cittadino morante per la patria, comunque constatata. Se io avessi avuto la fortuna di cader per la patria e di scrivere col mio sangue nella terra la ultima volontà, essa sarebbe stata rispettata; ma voi non la rispettate; non avete

culto neppure per la volontà degli eroi; voi reclamate la presenza del capo-distaccamento, se si tratta di distaccamento, del capo-battaglione se si tratta del battaglione; volete la presenza di due testimoni. Mutato il notaio in ufficiale, i testimoni borghesi in testimoni militari, è un testamento poco meno difficile e complicato degli altri.

La donazione essa pure dev'essere fatta per atto pubblico. Qui il legislatore ha temuto la soverchia liberalità; ha detto: un uomo ai tempi nostri è così portato alla liberalità, che può in un subitaneo impeto di affetto distruggere il suo patrimonio; mettiamogli un ritegno facendolo andare da un notaio, almeno penserà per istrada; sottomettiamolo alla preventiva retrospinta delle spese, può essere che cangi disegno. Non ha tollerato che il notaio possa accettare, nella sua qualità di persona pubblica, pel donatario assente, e quasi sia biasimevole la liberalità ha interpretato come una revocazione la morte del donante, prima che la donazione venisse accettata. L'accettazione poi non può esser fatta con un atto qualunque, ma si esige una stipulazione solenne, e coll'intervento del tutore e curatore ove il donatario fosse un minore.

Il concorso di questo è necessario alla validità della accettazione del minore; ove il tutore e curatore manchino, possono intervenire i parenti. Ma, Dio buono, perchè tanta macchina in moto, quando vi ha il principio che il minore obbliga e non è obbligato, principio riconosciuto dallo stesso Codice, e d'altronde, trattandosi di donazione non vi ha pericolo di perdita? Perchè il principio che vale in tutti gli altri atti onerosi, in cui il consenso di una parte è condizionato al consenso simile ed obbligatorio dell'altro contraente, per la strana logica del nostro legislatore, non milita nella donazione in cui quello che dà vuole sostanzialmente abdicare, non ostante qualche eventuale condizione, non tratta di avere od acquistare. È strano che s'impedisca al minore ed al pupillo di accattare da sè stessi, e che l'effetto utile della tutela si ritorca in danno loro e a beneficio del donante, il di cui erede può rivocare la donazione non occultata efficacemente per mala volontà od incuria del tutore.

Vero è che il pupillo o minore avrà l'azione di al quanti interessi contro chi aveva il debito di autorizzare l'accettazione, ma *melius est rem intactam servare quam vulneratam reficere*. Chi indennizzerà il minore se intanto il patrimonio del tutore va in aria?

Io non esiterei un istante a dargli un'azione supplementiva contro l'autore od autori del progetto del Codice.

(*L'oratore si arresta*).

Voci. A domani! Parli! parli!

NINCHI. Signor presidente, sono stanco, e non sono che al preludio. (*Viva ilarità*)

PRESIDENTE. Avverto i signori deputati che domani ad un'ora si farà l'appello nominale ed il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La seduta è levata alle 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1. Seguìto della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana;

3° Interpellanza del deputato Macchi al ministro della guerra intorno al decreto 26 scorso gennaio che stabilisce le norme di servizio ed i rapporti fra la guardia nazionale e le autorità militari.

TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Presentazione di petizioni. — Atti diversi. — Seguìto della discussione generale del disegno di legge con cui si autorizza il Governo a promulgare leggi e codici per l'unificazione legislativa — Il deputato Ninchi termina il suo discorso contro il medesimo — Discorso del deputato Mari nello stesso senso, e sua modificazione per l'esclusione di codici, e della legge sulla proprietà letteraria — Discorso del deputato Massari in difesa del progetto — Discorso del deputato D'Ondes-Reggio in senso contrario.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10440. Serafino Chiappini e altri membri della presidenza della Società operaia di Amandola, provincia d'Ascoli-Piceno, rassegnano l'unanime protesta della medesima per ismentire il voto apparente dalle firme apposte sull'indirizzo al Parlamento per la conservazione delle corporazioni religiose, ed il voto pure unanime di adesione allo schema di legge che le vuole generalmente soppresse.

10441. La deputazione provinciale di Benevento si rivolge alla Camera, perchè nel discutere il progetto di ferrovia da Napoli all'Adriatico voglia dare la preferenza al tracciato per la valle Caudina come quello che risponde maggiormente agl'interessi generali delle popolazioni chiamate a fruire di detta strada.

10442. Ottomila centocinquantadue abitanti della diocesi di Bergamo ricorrono al Parlamento perchè voglia respingere i progetti di legge per la soppressione degli ordini religiosi e conversione dell'asse ecclesiastico e leva dei chierici.

10443. Il dottore G. Pagliani, vice-presidente della fratellanza artigiana di Lucca, presenta i voti di quella Società per l'abolizione della pena di morte.

10444. Le Camere di disciplina degli avvocati e dei procuratori presso la Corte d'appello di Lucca, mentre dichiarano di non poter aderire alla petizione sporta

dagli avvocati di Firenze contro il proposto riordinamento giudiziario, fanno istanza perchè la Camera, nel discutere l'unificazione legislativa, voglia tener conto delle buone leggi vigenti negli antichi Stati particolari.

10445. Altri abitanti della diocesi di Crema, le cui firme compiono il numero di 3629 chiedono la conservazione delle corporazioni monastiche.

10446. L'avvocato Giovanni Antonio Dello Bianco, presidente, ed il dottore Edoardo Cometti, segretario del circolo liberale di Bergamo, rassegnano i voti del medesimo per l'abolizione della pena capitale, la soppressione dei sodalizi religiosi ed il riordinamento dell'asse ecclesiastico.

10447. Pepe Ortensio, da Lecce, provincia di Terra d'Otranto, d'anni 74, segretario nella direzione delle tasse e demanio in disponibilità, chiede in grazia dei suoi cinquantacinque anni di servizio gli sia accordato l'intero stipendio o quanto meno il terzo del medesimo a termini del paragrafo 4° dell'articolo 16 della legge 11 ottobre 1863.

10448. Alcuni abitanti della diocesi di Pavia si rivolgono al Parlamento affinchè non approvi i progetti di legge sull'asse ecclesiastico e sulla soppressione dei conventi.

10449. Vincenzo Mancini, presidente, ed un centinaio di membri della Società di mutuo soccorso degli operai d'Ascoli-Piceno, protestano a nome della medesima contro le mene clericali usate per ottenere firme favorevoli alla conservazione degli ordini religiosi e fanno voti perchè la Camera voglia approvarne al più presto la proposta abolizione.